

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge intorno alla classificazione di concimi, pel dazio.* = *Seguito della discussione del bilancio attivo pel 1868 — Riserve dei deputati Berti e Melchiorre — Proposizione dei deputati Fiastrì, Sormani-Moretti e di altri, al capitolo 1 stato sospeso, per la rettificazione di errori nel conguaglio dell'imposta fondiaria nelle provincie di Modena — Dopo dichiarazione del ministro per le finanze, è approvato — Risposte del ministro per le finanze intorno alla questione ieri sollevata dal deputato Mussi sul capitolo 31, concernente il dazio sui pesi pubblici in Lombardia — Replica e istanza del deputato Mussi — Risposta del deputato De Blasius, e proposta del deputato Pissavini — Osservazioni dei deputati Sormani-Moretti e Valerio — Approvazione di una proposta del deputato Sanguinetti — Domanda del deputato Ferraris, e relazione del deputato Valerio sul capitolo 1, relativo all'imposta fondiaria — Il deputato Cappellari riferisce sul 3°, per l'imposta sulla ricchezza mobile, e fa la proposta di un articolo — Osservazioni e istanze dei deputati Martelli, Bolognini, Ferraris e Mellana, e proposta del deputato Depretis di altro articolo — Considerazioni dei deputati Crispi, Lualdi e Mellana circa quell'imposta, e spiegazioni e dichiarazioni del ministro e del deputato Minghetti — Approvazione del capitolo 3, con riduzione.* = *Presentazione di un disegno di legge per la convalidazione di un decreto per la coniazione ed emissione di monete di rame — Istanze del deputato Plutino Agostino, e risposte del ministro.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,891. La rappresentanza municipale di Mortara, circondario di Lomellina, rivolge alla Camera una petizione tendente ad ottenere conservata l'istituzione dei depositi cavalli-stalloni governativi.

11,892. I segretari dei comuni componenti il collegio elettorale politico di Mortara presentano una petizione identica a quella segnata col n° 11,851, diretta ad ottenere migliorata la loro posizione.

11,893. Il presidente del comizio agrario di Biella ricorre alla Camera affinché, nell'interesse della proprietà fondiaria, l'imposta fondiaria degli esercizi 1865-66-67 sia ripartita in ragione dei redditi dichiarati e riconosciuti.

11,894. I volontari della prefettura di Pavia rassegnano al Parlamento una petizione corroborata da originali dichiarazioni di adesione degli altri volontari delle prefetture e sotto-prefetture del regno, e diretta ad ottenere che venga stabilito un fondo col quale corrispondere a ciascun volontario, avente cinque o

sei anni di servizio, un assegno annuo di 500 o 600 lire.

11,895. Fantelli Gennaro e Matteo, di Bonefro in Molise, figli del fu Giacinto, ricevitore del proprio comune, sottopongono alla Camera la risoluzione di controversie insorte coll'amministrazione del demanio e della Cassa ecclesiastica, e chiedono lo svincolo della cauzione data dal loro genitore e la restituzione del *bordereau* d'iscrizione della cauzione stessa.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 11,892, colla quale alcuni segretari dei comuni del circondario di Lomellina chiedono che nella prossima riforma della legge comunale e provinciale venga assicurata, o quanto meno migliorata la loro condizione. Dopo l'emanazione delle ultime leggi d'imposte e quelle concernenti la tenuta dei registri dello stato di popolazione e dello stato civile, la Camera non ignora che

il lavoro dei segretari comunali venne quadruplicato, per cui ritengo che il loro reclamo merita tutta l'attenzione del Parlamento. Per queste ragioni, spero che la Camera vorrà dichiarare la detta petizione di urgenza, per la quale vi porgo viva preghiera.

Un'altra preghiera desidero rivolgere alla Camera ed è che, secondo le consuetudini parlamentari, voglia ordinare che la petizione n° 11,891 sia inviata alla Sotto-Commissione del bilancio d'agricoltura e commercio. Con questa petizione la Giunta municipale di Mortara si fa a richiedere, ad onta del voto emanato l'anno scorso dal Parlamento, che siano conservati i depositi stalloni governativi, sviluppando a sostegno della sua tesi plausibilissime ragioni che, a mio avviso, meritano la più seria considerazione per parte della prelodata Sotto-Commissione. Spero quindi che la Camera farà anche buon viso a questa mia seconda mozione.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione si riterrà che la petizione numero 11,892 sarà dichiarata d'urgenza, e che la petizione numero 11,891 sarà inviata alla Commissione di cui ha parlato l'onorevole Pissavini.

Il deputato Calvo scrive che, urgenti affari di famiglia obbligandolo a trattenersi per qualche tempo in Sardegna, chiede un congedo di giorni 30.

(È accordato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha la parola per presentare una relazione.

CORTE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la classificazione tra i concimi degli scarti delle penne grosse del pollame. (V. Stampato, n° 74-A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale poscia è interrotto per la sopravvenienza di molti deputati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO ATTIVO PEL 1868.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio dell'entrata pel 1868.

BERTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

BERTI. Mi vien riferito in questo istante che ieri, mentre io era per caso assente dalla Camera, la discussione cadde sopra un decreto che fu promulgato nel tempo che io era al Ministero dell'istruzione pubblica. Io non voglio ora interrompere la discussione che si fa sul bilancio dell'entrata; e perciò prego l'onorevole

presidente a volermi accordare la parola o terminata la discussione del bilancio, o in occasione che sia per incominciare la discussione intorno al bilancio passivo dell'istruzione pubblica. Mi riservo di dare tutte le spiegazioni su questo decreto dalle quali la Camera rimarrà, io spero, persuasa che non oltrepassi i poteri che la legge concedette al Governo in quell'epoca.

PRESIDENTE. Per quanto ho sentito, ieri si è detto appunto che si tratterà questo argomento quando verrà in discussione il bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il deputato Melchiorre intende parlare su questo incidente?

(Non si ode alcuna risposta.)

Dunque questo incidente non ha più seguito.

MELLANA. Perché?

PRESIDENTE. Perché nessuno ha domandato la parola.

MELLANA. L'ha domandata il deputato Melchiorre.

PRESIDENTE. Il presidente ha interpellato appunto l'onorevole Melchiorre per sapere da lui se voleva la parola su questo incidente, ed io ho inteso che egli abbia risposto negativamente. Prego dunque l'onorevole Mellana di non interrompere.

MELCHIORRE. Io non ho data nessuna risposta.

PRESIDENTE. Dunque vuole parlare su questo incidente?

MELCHIORRE. Sì.

PRESIDENTE. Ho dunque male inteso. Ella ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Siccome la questione fu da me sollevata nella seduta di ieri, e mi ricordo benissimo che l'onorevole ministro non si riservò che essa fosse sviluppata in quel tempo che ha detto essere stato stabilito l'onorevole presidente, così ritengo che se effettivamente l'onorevole Berti ama che la discussione su quest'incidente sia amplissima, come io la desidero, si dovrebbe effettivamente stabilire questo termine, ovvero si dovrebbe dire espressamente che la discussione si farà quando si tratterà il bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica...

PRESIDENTE. È questo appunto che io ho detto.

MELCHIORRE. Ma siccome ella diceva che questo termine era già stato stabilito, e nel fatto questo non era, io desiderava che si fosse oggi determinato il tempo preciso per la discussione di che è proposito, e da ora reclamo, dico reclamo, la parola per dare la conveniente risposta all'onorevole Berti, se mai le sue idee non fossero d'accordo colle mie.

PRESIDENTE. Perdoni: giacchè ella stessa propone ciò che io proponeva or ora, che, cioè, si differisca questa discussione al tempo in cui si discuterà il bilancio passivo della pubblica istruzione, non c'è più luogo, mi pare, a discutere su di questo incidente.

MELCHIORRE. Ma ella si richiama ad una mozione che credeva essersi fatta ieri, ma che non fu fatta.

PRESIDENTE. Invece di ieri si è fatta oggi.

MELCHIORRE. Era quanto desiderava.

PRESIDENTE. Rammenta la Camera che sono rimasti in sospenso i capitoli 1, 3, 18 e 62.

Intorno al capitolo 1 che si riferisce alla tassa sui fondi stabili rustici, gli onorevoli Fiastri, Righetti, Bortolucci, Araldi, Cattani-Cavalcanti, Fornaciari, Nicola Fabrizi, Ronchetti, Sormani-Moretti, Sandonini e Righetti hanno proposto un ordine del giorno di cui do lettura:

« Ritenuto che in seguito all'attuazione della legge 14 luglio 1864 sulla perequazione dell'imposta fondiaria sono stati rilevati alcuni errori di fatto, relativi alla base sulla quale venne stabilito il contingente dell'imposta fondiaria del compartimento dell'ex-ducatato di Modena;

« Ritenuto del pari che, a motivo degli errori medesimi, lo stralcio della tassa prediale spettante ai fabbricati, secondo le leggi del 6 gennaio 1866 deve essere emendato;

« La Camera invita il signor ministro per le finanze a nominare una Commissione, in cui siano debitamente rappresentate le finanze del regno e le provincie dell'ex-ducatato, coll'incarico di accertare i fatti che possono aver dato luogo a tali errori, ed a proporre quei provvedimenti legislativi ed amministrativi che saranno consentanei a ragione e giustizia. »

L'onorevole Fiastri ha la parola per isviluppare la sua proposta.

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

FIASTRI. Io vengo, o signori, ad esporre cose che la Camera molte altre volte intese, non solo dai diversi deputati che rappresentano le provincie dell'ex-ducatato di Modena, ma cose delle quali la Camera fu largamente istruita per rapporti inoltrati e dalle rappresentanze di quelle provincie e dalle rappresentanze di molti comuni appartenenti alle provincie stesse.

Sono oramai diversi anni che si va da quelle popolazioni reclamando contro errori avvenuti nella perequazione dell'imposta fondiaria, e questi reclami, o signori, non hanno mai ottenuto, non dirò soddisfazione, ma nemmeno una di quelle risposte che tranquillizzi gli animi e faccia sperare che un giorno almeno giustizia sarà fatta.

Allorchè venne creata, per regio decreto 11 agosto 1861, una Commissione coll'incarico di studiare i diversi catasti degli ex-Stati che componevano il regno d'Italia di quel tempo e preparare gli elementi di fatto, o, in altri termini, le basi sulle quali impiantare la generale perequazione dell'imposta fondiaria, la Sotto-Commissione incaricata di fare lo studio speciale dei catasti diversi vigenti nelle provincie dell'ex-ducatato di Modena, presuppose innanzi tutto un fatto che debbo notare all'attenzione vostra.

Dalla semplice reticolazione della gran carta geo-

grafica, edita in Vienna nel 1842, e da certi confronti proporzionali colla superficie censita del territorio parmense, dedusse il criterio che sopra ettari 656,643 di superficie geografica dell'ex-ducatato di Modena, dovessero esistere 598,535 ettari di superficie produttiva, e poichè i catasti non davano che ettari 485,172 di terreni censiti, così stabiliva senz'altro che avessero a sottoporsi a censuazione ettari 113,363 di terreni produttivi; e, partendo egualmente da altri dati ipotetici, stabiliva eziandio l'esistenza di molti fabbricati non censiti o non stimati.

Ma essa non limitò l'opera sua a questi semplici rilievi, essa volle attribuire un valore censuario approssimativo a questi terreni e a questi fabbricati, che fissò nella somma di 996,000 lire di reddito imponibile.

Allorchè pertanto essa venne a sommare tutti i diversi enti sui quali poi si doveva stabilire e distribuire il contingente della imposta spettante al compartimento modenese, comprese cogli altri valori anche questo di 996,000 lire di reddito imponibile, non mancando però di avvertire che, secondo il vario metodo che si sarebbe adottato nel fissare la base del conguaglio generale d'imposta fondiaria, sarebbesi dovuto sottrarre tale cifra.

Ora, allorchè il Governo presentò il progetto che venne poi dalla Camera sanzionato e ridotto in legge sotto la data del 14 luglio 1864, prese i calcoli quali erano stati presentati da quella Sotto-Commissione senza fare deduzione veruna; e mentre il concetto della legge fu questo: che i beni incensiti non entrassero per nulla come elemento dei calcoli sui quali si dovesse distribuire il contingente d'imposta pel compartimento modenese, la bisogna andò altrimenti, e ciò accadde per una vera inavvertenza, per un assoluto errore materiale.

Anzi, poichè nei compartimenti dell'ex-ducatato di Modena e nel compartimento piemontese si rilevava una certa gravazza a colpo d'occhio, così nella legge stessa fu sanzionato che il Governo avrebbe dato opera perchè si compiesse quanto prima la censuazione delle proprietà incensite, e che il loro prodotto venisse in disgravio dei rispettivi contingenti compartimentali.

Ma, perchè anche questa operazione non fu a suo tempo eseguita, così, o signori, accadde questo fatto anormale, che i proprietari dell'ex-ducatato vennero gravati contro il voto della legge di un'imposta sopra lire 996,000 di rendita imponibile che non dovevano pagare, e di più perdettero quel beneficio che la legge aveva loro fatto.

Alloraquando poi, in seguito alle proposte accettate dal Parlamento nel decorso anno, il Governo fece opera onde fosse eseguita la censuazione dei terreni, il disinganno è stato grandissimo; imperocchè, invece di trovare 113,000 ettari di terreno, non ne furono trovati che 5000.

Nè questo, o signori, è il solo fatto erroneo pel

quale le proprietà dell'ex-ducato sono indebitamente gravate. Negli stessi calcoli fatti da quella Sotto-Commissione si riputò che l'estimo dei caseggiati delle due città di Modena e di Reggio dovessero elevarsi nella proporzione dal 58 e mezzo alla misura del 100, e si pensò ancora che l'estimo di tutta la montagna dovesse precisamente raddoppiarsi, cioè portarsi dal 50 al 100. Ma poichè nella legge del 1864 fu prescritto che non si potessero fare aumenti maggiori del 50 per 100 sulle imposte vigenti, così nella perequazione non potendosi applicare ai caseggiati delle due città di Modena e di Reggio e alla parte montuosa di quelle provincie tutto l'aumento che loro era stato attribuito nei calcoli della Sotto-Commissione, il maggiore aumento, oltre la misura del 50 per 100, fu riversato interamente sulle proprietà rustiche del colle e del piano di quelle provincie. Allorchè pertanto si venne alla nuova legge dell'unificazione delle tasse per l'imposta dei fondi urbani, che porta la data, se non erro, del 26 gennaio 1865, nel fare lo stralcio dell'imposta applicata ai fabbricati della stessa città, non si fece che lo stralcio di quella parte d'imposta che in seguito al sub-riparto era stato applicato ai medesimi. Così furono lasciate le proprietà rustiche gravate ancora di una quota d'imposta che veramente doveva applicarsi ed appartiene ai soli fabbricati.

Per ultimo, nell'ex-ducato di Modena accade ciò che forse non accade in nessun altro compartimento regionale. I fabbricati colonici sono censiti ed estimati unitamente ai fondi rustici; e perchè questa mia affermazione non sia posta in dubbio, leggerò le parole che in proposito si trovano consegnate al rapporto della più volte ricordata Sotto-Commissione del 15 giugno 1862, pagina 420: « E qui torna acconcio di avvertire come da nessuno degli estimi modenesi puossi ritrarre distinta la rendita dei terreni da quella dei fabbricati, se non che per una minima parte di questi, ossia pei fabbricati nelle città di Modena e di Reggio, i quali, d'altronde, interessa di tener distinti per un parziale ed ingiustificabile loro censimento. Tutti gli altri fabbricati, in uno coi terreni, trovansi rappresentati in censo da cifre complessive o di capitale o di rendita, le quali non sarebbe in oggi così facile e breve il separare. »

Or bene, siccome la legge d'unificazione dell'imposta fondiaria urbana esenta i fabbricati colonici dal pagamento di qualunque imposta, così si doveva, a ragion di legge, fare uno stralcio per l'imposta relativa ai fabbricati colonici, e questo non fu fatto.

In conseguenza di tutti questi fatti, i terreni del colle e del piano delle provincie dell'ex-ducato di Modena soffrono i seguenti indebiti aggravii: 1° pagano per un reddito imponibile di 996,000 lire italiane per terreni e fabbricati non censiti; 2° non hanno ancora ottenuto il disgravio che loro concedeva la legge del 1864 per la censuazione dei 113 mila ettari di terreni supposti incensiti; 3° sentono l'indebito aggravio di

una quota d'imposte che sarebbe esclusivamente devoluta ai fabbricati delle due città di Modena e di Reggio; 4° finalmente non sono sgravati dall'estimo dei fabbricati colonici, delle aree e delle dipendenze relative, secondo vuole la legge del 1865. Tutto ciò, signori, arreca inconvenienti gravissimi, inconvenienti che ciascuno può immaginare di leggieri, attesochè l'imposta che pagano i terreni del colle e del piano di quelle provincie sorpassa del doppio quella misura fondamentale dell'imposta fondiaria che fu stabilita nel 1864. Non è a dirsi dei gravi lagni che sorgono da ogni parte, e delle strettezze nelle quali si trovano quei proprietari, dell'avvilimento in cui in quelle provincie è caduta la proprietà, del danno immenso che ne deriva a tutte le classi che pure dai proprietari ricevevano alimento di lavoro e sollievo.

E notate, o signori, che i proprietari di quelle provincie non possono neppure trarre un qualche compenso dal ritardato pagamento delle imposte stesse, che, come sento dire, si va verificando in altre provincie; imperocchè là vige ancora la legge del primo regno d'Italia sulla riscossione delle imposte, e là i comuni sono risponsabili della riscossione delle imposte stesse, ed i ricevitori avendo l'obbligo dello scosso e non scosso, nel giorno fissato per le scadenze tutto il denaro delle imposte deve essere incassato ed irremissibilmente lo è, nè là fortunatamente lo Stato ha da lamentare che vi siano arretrati.

Quando il Parlamento aveva deciso che si dovesse pagare una tassa sulla entrata, se io non ebbi opinione che questa tassa, politicamente parlando, fosse molto opportuna e di facile applicazione, tuttavia io presagii che da quest'imposta si sarebbe ritratto da quella provincia un vero vantaggio, si sarebbe cioè data al Governo ed al paese una testimonianza sicura di quella misura d'imposte che si paga in quota assai più elevata che non si paga in tante altre e forse in ogni altra provincia.

Ma un altro fatto che constata l'esagerazione delle imposte nelle provincie modenesi, noi l'abbiamo in ciò: molti beni dell'asse ecclesiastico esistono nel Modenese come altrove.

Da per tutto, signori, dal più al meno, si sono effettuati con vantaggio e con facilità dei contratti di vendita; ma nel Modenese, per quanto non vi siano ragioni di scrupoli, per quanto siano disposti coloro che hanno capitali ad investirli in queste proprietà, non si è effettuata pur la vendita di un palmo di terreno.

L'unica ragione, o signori, è questa: perchè a comporre la stima, entrando come uno degli elementi la imposta fondiaria moltiplicata sette volte e quindi per venti, che vuol dire entrando come elemento a costituire il prezzo dell'asta 140 annate di tributo diretto, per questo solo fatto non è stato possibile costituire un prezzo qualunque che non fosse assolutamente al di sopra di ogni prezzo venale.

Questo fatto dovrebbe persuadere che se in qualunque altra parte d'Italia, anzichè elevare il prezzo dei fondi stabili al di sopra del valore venale, questo elemento contribuisce a tenerlo più basso, ciò significa, ciò prova che là si paga quello che non si paga negli altri paesi del regno.

E certo non mi lagnerei che molto si pagasse se la legge fosse eguale per tutti; ma quando si manifesta un'ineguaglianza così aperta, quando questa ineguaglianza trova la sua ragione negli errori di fatto che furono commessi nel formare la base degli estimi, quest'ineguaglianza bisogna che sia corretta, altrimenti noi del Governo nostro indurremmo una pessima opinione nelle popolazioni del regno d'Italia.

Ora, siccome io ho pensato che in altre circostanze si elevarono grandi difficoltà nel Parlamento per acconsentire alle giuste domande di quei contribuenti; siccome io ho pensato che queste difficoltà risultavano più specialmente da che Governo e proponenti, che Commissione e proponenti non si potevano trovare d'accordo nella valutazione e nell'accertamento dei fatti, così io questa volta, come pure diversi altri miei colleghi, abbiamo fatta una proposta così onesta, così ragionevole, che crediamo non potrà essere rifiutata; abbiamo cioè proposto niente altro che un mezzo pratico per addivenire all'accertamento di quei fatti che io ho avuto l'onore di annunciare alla Camera.

Questo mezzo pratico consiste nel nominare una Commissione nella quale sieno interessati ed il Governo e le provincie dell'ex-ducato di Modena; nello studiare tutti gli atti che hanno dato causa a questi errori; nell'accertare perfettamente ed in modo sicuro i fatti; e nel proporre poi al Governo quelle misure e quei provvedimenti che saranno comandati dalla ragione, dalla giustizia.

Noi vi domandiamo cosa tanto modesta, che io credo che non vorrete disconoscerla, e farete atto che piacerà del certo alle popolazioni delle provincie reclamanti, poichè vedranno che il Parlamento vuole assolutamente operare la giustizia per tutti.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al ministro per le finanze.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Due sono gli errori di fatto avvertiti dall'onorevole preopinante i quali sarebbero stati commessi nell'applicare la legge del conguaglio alle provincie modenesi.

Anzi uno di questi errori non sarebbe tanto di applicazione, quanto nel riparto stesso dei contingenti; e consiste in ciò che nel formulare il riparto dei contingenti sarebbe stata calcolata una quantità di ettari non censiti in numero di 113 mila, mentre nella consegna ottenuta poi nell'applicare la legge si sarebbe trovato che questi ettari non censiti sono 5 mila.

L'altro errore si riferisce, come egli ha esattamente

spiegato, alle case coloniche che riescono non esenti, come dovrebbero, dalle tasse.

Ora, a me pare che a questo proposito si potrebbe benissimo nominare una Commissione la quale verificasse le cause di tale inconveniente, verificando in che cosa questo consiste, se nelle denunce posteriori, o se ebbe luogo prima quando si fece il riparto dei contingenti.

E fin qui non avrei difficoltà ad accettare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Fiastrì e da altri deputati. Soltanto io mi permetto di far osservare che nella parte a motivo di quella proposta ci sono espressioni che pregiudicherebbero in certo modo il giudizio che a quella Commissione si verrebbe a richiedere, imperocchè la Camera con siffatta deliberazione verrebbe a dire che questi errori esistono, ed è per l'appunto quello di cui la Commissione, che io acconsentirei ben volentieri di nominare, sarebbe incaricata di ricercare e di riferire.

Quindi se agli onorevoli deputati che proposero quell'ordine del giorno piacesse restringerlo alla parte deliberativa, io lo accetterei volentieri.

Faccio osservare alla Camera che questa cosa non è senza importanza, perchè molti sono pur troppo i reclami i quali si elevano nelle diverse parti del regno contro l'operazione del riparto dei contingenti, e contro quella dell'applicazione della legge del conguaglio. Ed è per appunto in vista di questi reclami, e perchè quel conguaglio fu ritenuto come un'operazione provvisoria, e ne ebbe anche il nome, fino da quando si votò quella legge si stabilì che nei primi del 1867 dovesse essere proposta una nuova legge di conguaglio definitivo, la quale pur troppo non è stata fatta finora. E appunto per questo io dico che credo doversi le correzioni in generale agli errori della legge del conguaglio aspettare da questa nuova operazione che bisogna fare, e fare il più presto possibile.

Ciò non ostante, trattandosi di un errore così enorme come quello che accenna l'onorevole Fiastrì, pare che varrebbe la pena di esaminarlo immediatamente, e questo io accetterei assieme all'impegno di proporre poi alla Camera, come dice il detto ordine del giorno, quelle disposizioni che sarebbero del caso, e che si potrebbero credere necessarie.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Avevo chiesto di parlare per una mozione d'ordine, la quale al presente non avrebbe più luogo. La discussione può continuare.

FIASTRI. Ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sormani-Moretti, a meno che non la voglia cedere all'onorevole Fiastrì.

SORMANI-MORETTI. Dirò brevi parole le quali varranno in parte anche a rispondere ad alcune obiezioni e

dubbi opposti dall'onorevole ministro per le finanze alle cifre ed asserzioni dell'onorevole Fiastrì, ed ai considerando del proposto ordine del giorno. Ricorderò alla Camera che essa e coll'ordine del giorno del 5 giugno 1866, e l'anno scorso quando votò l'articolo 3 della legge che portò poi la data del 28 maggio 1867, articolo proposto dal commissario regio, riconobbe insieme col Governo che realmente esisteva uno principalissimo e più degli altri evidente tra gli errori di fatto a cui accennava pure poc'anzi l'onorevole Fiastrì, ed era quello proveniente da che una considerevole parte, quasi un quinto, come il commissario regio stesso dichiarava, quasi un quinto della superficie de' terreni imputati nel contingente del Modenese era ad imputarsi a beni non censiti, cosicchè quello che doveva essere pagato da questi beni, cadeva in aggravio e da ormai quattro anni va in doppio aggravio dei proprietari di beni censiti.

Il Governo riconobbe dunque già almeno alcuni di quegli errori in quest'argomento testè ricordati dall'onorevole Fiastrì, per gl'impegni presi, e sia dietro gli ordina del giorno in proposito del 1865 e del 1866, sia a norma dell'articolo 3 della succitata legge dell'anno scorso, doveva provvedere a che si ritrovassero quei beni non censiti, e si compensasse quindi ai proprietari dei beni già censiti la quota fatta loro pagare anticipatamente, direi quasi con un prestito forzoso particolarissimo ad essi proprietari delle provincie modenesi, per la sola ragione che si trovavano agglomerati in uno stesso compartimento catastale, e vicini ad altri proprietari di beni non censiti. Questo compenso non fu fatto, e il risultato del sistema delle denunce, proposto dal Ministero e dalla Camera adottato, per rintracciare i beni non censiti ed imporli fu di ritrovare solamente 5000 ettari sopra 113 mila asseriti, computati e tassati. Ora sono per lo meno oltre 600 mila lire annue, anzi, secondo i calcoli della Sotto-Commissione per la perequazione, sarebbero 996 mila lire che erano state aggiunte e furono quindi fatte annualmente pagare nel Modenese ai proprietari dei beni già censiti per conto degli altri.

Qualora si calcoli che il contingente prediale dell'educato di Modena, il quale, compresi i due decimi, ammonta a 3,648,358 e 22 centesimi, diviso per 598,535 ettari di terreni produttivi tra censiti e non, dà per risultato un'imposta media di lire sei e nove centesimi e qualche millesimo per ogni ettaro, ne verrebbe che i 113,363 ettari dovrebbero contribuire, nel soddisfare il contingente modenese ed a sgravio dei terreni già censiti, per lo meno 690,000 lire annue.

Secondo un tale calcolo adunque, i proprietari dei beni censiti in questi ultimi 4 anni pagarono certamente per 2,400,000 lire almeno, in conto e vece de' terreni non censiti e in più di quanto essi dovevano per proprio conto; dico 2,400,000 lire almeno, ma ritengo sia molto più. Non posso indicare la somma pre-

cisa perchè bisognerebbe fare un calcolo accurato per determinarla, ma, ripeto, pagarono certo per oltre due milioni e mezzo di più di quel che dovevano, nel mentre che il Governo non ha ancora provveduto da parte sua a farli compensare neppure di quanto essi dovevano, a tenor della legge, essere sin d'ora compensati.

Importa grandemente in omaggio alla giustizia ed all'equità e per le cose sin qui dette e ricordate più distesamente dall'onorevole Fiastrì, che cessi questa anomalia e questa ingiustizia già riconosciuta come tale e dalla Camera e dal Governo stesso negli scorsi anni ed importa che cessi al più presto. Pel 1868, io volevo proporre alla Camera, oltre all'ordine del giorno ora in discussione, che si deducesse dal contingente del Modenese una somma di 600,000 lire, quota riferibile in via d'approssimazione ai terreni di quelle provincie non ancora censiti; ma dinanzi alle dichiarazioni e riserve che ora fa il ministro delle finanze, anche sul punto di questi beni non censiti, di cui aveva pur convenuto l'anno scorso il commissario regio, mi rimetto ai risultati degli studi della Commissione mista, invocata dall'ordine del giorno, a cui mi sono io pure sottoscritto, e spero che i lavori di detta Commissione possano incominciare a compiersi abbastanza presto, perchè i proprietari di fondi rustici già censiti delle provincie Modenesi si risentano già, nel corso di quest'anno 1868, dei provvedimenti di riparazione che essi invano attendono, malgrado replicate promesse, da lungo tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiastrì ha la parola.

FIASTRÌ. Veramente non vorrei che i motivi guastassero la proposta. Se il signor ministro accetta la proposta senza nessuna restrizione, io dichiaro, e credo che i miei colleghi consentiranno, dichiaro di limitarmi alla semplice proposta. Creda però la Camera che noi siamo convinti di tutti quegli errori che io ho accennati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Fiastrì di avvertire che, nel caso che ella accetti, come mi pare che abbia dichiarato di fare, la proposta del signor ministro delle finanze, sarebbe d'uopo cambiare qualche parola del suo ordine del giorno. Quindi lo prego di coordinare le sue idee in una formola precisa, e di volerla deporre al banco della Presidenza.

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI. Ricorderà la Camera come ieri io mi fossi permesso di rivolgere al signor ministro per le finanze un'interpellanza in merito ad un cespite d'entrata che, a mio avviso, arbitrariamente si esigeva dallo Stato.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Mussi, terminiamo prima questo incidente...

MUSSI. Credeva fosse finito.

PRESIDENTE... poi passeremo subito all'argomento di cui vuole intrattenere la Camera.

Do lettura della parte modificata dell'ordine del

giorno presentato dall'onorevole Fiastri ed altri deputati:

« La Camera invita il signor ministro delle finanze a nominare una Commissione in cui siano debitamente rappresentate le finanze del regno e delle provincie dell'ex-ducatato di Modena coll'incarico di accertare i fatti che possono avere dato causa ad alcuni errori nel conguaglio dell'imposta fondiaria del detto ex-ducatato di Modena, e di proporre quei provvedimenti legislativi ed amministrativi che saranno consentanei a ragione ed a giustizia. »

Se non c'è opposizione, quest'ordine del giorno si riterrà come approvato.

(È approvato.)

Ora la parola spetta all'onorevole Mussi.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io sono in grado di dare gli schiarimenti che mi richiedeva ieri l'onorevole Mussi. Non l'ho fatto in principio, perchè la discussione è incominciata subito sopra altro argomento. Ecco come stanno le cose.

I proventi, ai quali accennava ieri l'onorevole Mussi, sono portati in bilancio al capitolo 19: *Rendita di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato*. Nel bilancio del 1867 questi proventi erano divisi fra i capitoli 18 e 19 del bilancio veneto ed il capitolo 19 del bilancio generale. Formano in tutto una somma di lire 78,000.

Aggiungerò, a schiarimento dell'onorevole Mussi, queste particolarità: che i comuni, nei quali un tale provento si percepisce per conto dell'erario, hanno in addietro ripetutamente domandato che esso passasse a loro, fondandosi appunto su quell'articolo della legge provinciale e comunale che fu ieri citato dall'onorevole Mussi. La direzione del demanio pare che non si sia mai creduta autorizzata a procedere a tale cessione, perchè l'articolo stesso contiene queste parole: cioè che il peso pubblico va a vantaggio dei comuni nei limiti ed in conformità della legge; e risulta che esisteva una legge in quelle provincie, nel tempo della repubblica cisalpina, secondo la quale tale provento era devoluto al demanio.

Ho trovato nelle carte della direzione generale, nel fare queste ricerche, una minuta di un progetto di legge da presentarsi alla Camera per far cessare questo stato di cose.

Tali sono le condizioni nelle quali ho trovato la questione, e mi pare di aver dati tutti quegli schiarimenti che mi richiedeva ieri l'onorevole Mussi.

MUSSI. Ringrazio il signor ministro degli schiarimenti che ebbe la bontà di accordarmi, e lo ringrazio due volte perchè con questi schiarimenti ha provato quanto erronea sia l'asserzione di coloro che accusano

i deputati a cui è dato l'onore di sedere in questa Camera, e su questi banchi della sinistra, di non occuparsi mai della questione amministrativa... (*Rumori a destra*)

Avverto i miei interruttori che questo è affermato dagli organi più autorevoli della parte di destra; lo ringrazio perchè le sue dichiarazioni confermano la verità di ciò che nell'ultima Sessione fu detto dall'onorevole D'Ayala, che cioè sino a quando i bilanci saranno fatti in modo che un capitolo congloba molte cifre non ben distinte, il bilancio dello Stato si risolverà in una rete, in un ammasso di cifre dal quale non si possono dedurre delle logiche e ben assodate conseguenze; non accusiamo dunque il deputato di sinistra di trascurare gli affari pratici dello Stato; non diciamo che è incapace di trattarli: più vero sarebbe asserire che non è in condizione di conoscerli. Perciò è suo dovere, quando si trova nelle ultime file del suo partito, come mi trovo io, di domandare appunto che gli sia data quella scuola, per la quale, dopo aver molto appreso colla guida dei signori ministri, gli sia possibile ribattere delle accuse che non possiamo assolutamente accettare.

Dopo questo dirò che gli schiarimenti dati dal signor ministro mi fanno un dovere di trattare la questione che ho avuto l'onore di sollevare.

Trattasi di un atto di giustizia, ed il signor ministro vi ha detto che questa giustizia a molte provincie dello Stato fu negata dal 1859 al 1868. È veramente una giustizia che si muove con quel piede tardivo di cui parla il poeta. Sono poi ben lieto che la mia mozione abbia indotto il ministro a cercar tanto da trovare un progetto di legge che diversamente avrebbe dormito non so quanti anni il sonno del giusto. (*Si ride a sinistra*) Dopo questo rifarò la storia dell'argomento in discussione.

Signori, io non esporrò la storia lontanissima della tesi, perchè ciò mi obbligherebbe ad abusare della pazienza della Camera, della quale non ho finora neppure usato, perchè, in tre anni che ho l'onore di sedervi, ho parlato due volte, una volta ogni 18 mesi (*Si ride*); mi pare quindi avere qualche diritto di mandarvi un poco di venia.

Ometto di parlare delle cause per cui la repubblica cisalpina avocò a sè dei diritti, che credo d'origine feudale; credo che, abolendo i feudi, abbia, così facendo, operato bene.

Nelle provincie lombarde di cui parlo, effettivamente il diritto dei pesi si lucrò in seguito dallo Stato, e questo fu naturalissimo, perchè tutti sanno che sotto il Governo austriaco vigeva una legge non di origine austriaca, ma italiana, che io mi permetto di dichiarare eccellente, la quale se non attribuiva molte fonti di rendita ai comuni, assicurava loro delle entrate certo diverse da quelle che mi pare voglia oggi accordargli

e concedergli il signor ministro delle finanze. Oltre a ciò, allora il comune aggravato di poche spese, non aveva bisogno di molti cespiti d'entrata.

Le cose andarono diversamente allorquando pel regime della legge del 1859 i comuni si videro data una autonomia, cui non possono essere disgiunti molti diritti, molti doveri e molti pesi.

Allora fu un dovere per questi corpi quello di economizzare con mano avara le rendite, e di curare con diligenza l'esazione delle entrate.

Invano però fin dal 1859 i comuni lombardi ricorsero all'autorità governativa, sotto la cui tutela trovavansi, e non potendo allora domandare direttamente questa riparazione allo Stato, essi mai non ottennero dalle deputazioni provinciali il diritto di stare in giudizio, nè conseguirono dallo Stato la refusione di questa partita.

Le cose durarono in questa condizione sino al 1865; erano allora al potere uomini che della libertà si vantavano zelantissimi; e lo erano tanto che alla Chiesa volevano darla sconfinata (*Risa*); ma quando poi trattavasi di quel giacobino di comune, allora la bisogna camminava un po' diversamente; la libertà sì, ma a centellini, a spizzichi colla prudenza colla quale il medico tratta gli eroici (*Harità*); la libertà, ma in modo che una pletera di libertà non faccia male a questo vecchio organismo del municipio italiano che ha forse 4000 anni di vita, e che perde le sue origini nelle nobili tradizioni di quella vecchia Etruria, nella quale oggi sudiamo ad invocare invano per questi comuni un po' di giustizia. (*Bene! bene! a sinistra*)

La libertà, ma la elezione ristretta, il sindaco nominato dal Re; la libertà, ma il prefetto, questa erma amministrativa a due fronti che vi ricorda coll'Alamanni l'aquila grifagna:

Che per più divorar due rostri porta.

Voci. Bravo! Bene!

MUSSI. Non è quindi a maravigliare se taluni opinarono che per cercare la libertà nella legge del 1865 occorressero dei microscopii a lenti molto ingrandenti.

Ma se così andavano le bisogne in ordine alla libertà, diversamente si provvide in quanto a spese.

Qui, per vero dire, le mani furono abbastanza allargate, ed il comune un bel mattino si è trovato d'aver fatto un'eredità senza il beneficio dell'inventario, che era sufficientemente cospicua. Strade, scuole, riparto di spese giudiziarie e mandamentali, e che so io.

PRESIDENTE. Mi permetta; mi sembra che non sia il momento opportuno di trattare così ampia questione.

MUSSI. Rientro nell'argomento.

PRESIDENTE. A questo modo la discussione che ha sollevato prenderà uno sviluppo troppo vasto.

Se il signor ministro per le finanze dichiarerà che intende di proporre un progetto di legge, il momento

opportuno di trattare questa questione sarebbe quando venisse presentato e discusso codesto progetto.

Domanderei quindi innanzi tutto al signor ministro per le finanze se intende di proporlo.

MUSSI. Domando la parola per dichiarare che non posso accettare.

Continuerò dunque probabilmente il mio discorso, a meno che la Camera mel vieti.

Credo che allo stato attuale della giurisprudenza amministrativa non occorra il rimedio eroico della nuova legge che mi venne suggerendo con tanta gentilezza il signor ministro; credo che basti applicare letteralmente le nostre leggi; credo che i comuni potrebbero perfino trascinare, ed abbiano trascinato innanzi alla sbarra della giustizia quel cattivo pagatore che, secondo alcuni ai quali io pure potrei appartenere, è qualche volta il Governo.

PRESIDENTE. Poichè ella non si accontenta della presentazione di un disegno di legge, continui il suo discorso.

MUSSI. Ho detto adunque che il comune e la provincia si trovarono sopraffatti da molte spese e da molti e gravissimi servizi pubblici. Dirò pure che la legge del 1865 parve una legge di natura finanziaria; sembrò quasi una imitazione di quegli espedienti di cui l'Austria ci aveva lasciato una pessima memoria nella legge della tassa sul dominio, per la quale, senza avere l'aspetto di aumentare l'imposta, si smembrava una data quantità di servizi pubblici che si mettevano a carico del comune; però *dura lex, sed lex*, e la legge si deve rispettare.

Ma il comune e la provincia a cui è fatto questo letto di Procuste, hanno, a mio avviso, l'obbligo rigoroso d'amministrare con parca mano, e di rivendicare tutte le attività che a loro possono spettare.

In nome di questa necessità pubblica che va perfettamente d'accordo con un supremo principio di giustizia, io non domando al signor ministro la presentazione d'una legge, il che nelle condizioni di fatto della Camera e del paese potrebbe equivalere ad uno di quei rimedi anodini che non salvano mai il malato; dico nelle condizioni di fatto della Camera, e mi fermo per non fare troppe digressioni; dico pure nelle condizioni del paese perchè davanti ad interessi molto più elevati forse questa legge naufragherebbe nel limbo di tante altre che sono state promesse e non vennero mai. No, io domando al signor ministro semplicemente che cancelli dal bilancio dello Stato questo provento e lo dia al comune. Se il Ministero non farà questo, il comune dovrà necessariamente trascinare in giudizio il Governo. So che alcuni comuni hanno già incominciato queste cause, so che forse qualche sentenza potrebbe risolvere praticamente la questione.

Non vado a cercare se le sentenze siano già state pronunziate, perchè esse non hanno valore che nei singoli casi, nè io ho l'obbligo, nè mi voglio prendere

oggi l'impegno di fare lo spoglio degli atti giudiziari. Io mi limito a dichiarare sconveniente e dannoso allo Stato, al suo interesse materiale, come al suo credito morale, il partito di lasciarsi trascinare sempre davanti alla sbarra del contenzioso. Dico in linea d'interesse materiale, perchè il Governo ed il Ministero non sono troppo fortunati nel tempio della giustizia. E se qualche deputato vorrà fare una scorsa attraverso ai processi tentati dallo Stato troverà che molte volte le sconfitte e non gli allori hanno coronato l'esito delle sue cause. Ma dirò in una linea molto più elevata, chè non mi preoccupo molto di questo danno materiale, per me di poco rilievo, mi preoccupo delle conseguenze morali. Non sono sempre i partiti dell'opposizione, non sono gli oppositori sistematici quelli che tolgono fama, che screditano il Governo; molte volte è piuttosto a lamentarsi il cattivo modo di esercitare il potere. Signori, anche nella vita privata il litigante temerario, quello che piatisce sempre non gode in generale presso gli onesti una fama intatta. Quando poi si tratta di un Governo, quando si tratta di corpi morali che sono sotto la sua sorveglianza, la questione è ben più delicata. Signori, io ve l'ho ricordata quell'erma a due fronti che io ho trovato nei musei di archeologia delle nostre leggi comunale e provinciale; vi ho ricordato quel prefetto presidente della deputazione provinciale, capo supremo che dirige la provincia, e rappresentante del Governo. Ebbene attraverso a questi labirinti il comune deve attingere la forza morale di trascinare in giudizio il proprio avversario.

Ora, se io rifletto che le autorità governative hanno naturalmente una tendenza di popolare le pubbliche amministrazioni degli amici molto caldi del Governo, e che per far questo, cosa a vero dire per se stessa non immorale e quasi naturale, usano qualche volta (un esagerato direbbe persino che abusano) di tutti i mezzi, ognuno comprenderà come al povero comune sia fatta una pessima condizione di difesa. Egli dovrà lottare contro influenze legali ed estralegali che fiaccheranno la sua possa, ed è forse per questo che un atto di giustizia e di riparazione, effettuabile nel 1859 e 1860, ha trovato solo oggi uno degli ultimi gregari che si è permesso di propugnarlo alla Camera. È per questo, o signori, che prego il signor ministro a non voler defaticare i comuni trascinandoli sempre nella via mala del contenzioso, e lo prego colla buona volontà e colla prontezza a raddoppiare il merito della giustizia stessa, facendo quel viso di buona cera che torna più gradito di tutto ad un pranzo.

Si è parlato molto di concordia. Io amo quella virtù, ma amo un pochettino anche la giustizia e temo sempre che quando la concordia prende a bisticciare colla giustizia, l'arbitrio, e in lontananza anche la tirannide, possa cambiare la natura virtuosa di quel sentimento che sempre invociamo.

Si dirà che io qui faccio la questione di campanile,

si dirà che io mi preoccupo troppo degl'interessi del municipio.

Signori, io lo dico francamente, il municipio si può considerare sotto due forme. Vi è la forma prettamente toscana ed italiana del municipio autonomo, piuttosto sorvegliato che dominato dal Governo; e questa è quella che piace più a me, e vado perfettamente d'accordo coi Toscani, che ho visto a difendere con tanto accorgimento tutte le leggi liberali. Essi hanno difesa la libertà del marchio dell'oro e dell'argento con una eloquenza che io non avrò mai. (*A sinistra* No! no!)

Io dunque sono persuaso che quando si tratterà di propugnare quest'autonomia del comune che per me è forse la libertà la più santa di tutte, sorgerà per esempio il mio amico Civinini a difendere molto meglio di me questa legge, e sarà molto più simpatico alla Camera. (*A sinistra*. Oh! oh!)

Oggi però io non faccio cotesta questione; forse questa formola può non essere accettata e non gradire agli uomini di me più intendenti, più capaci; si può trovare che la soperchia emancipazione dei comuni crei pericoli all'unità. È questa la solita eccezione, tutti temono per quest'unità che nessuno minaccia, e che tutti quelli che siedono da questa parte amano per lo meno quanto gli altri. Ebbene, in questo caso, mettiamo fra le tarabaccole, mettiamo sul solaio il municipio italiano: esso ha campato quattro mila anni, morirà qui nella sala dei Cinquecento, in questa magnifica sala, che nei giorni della sua gloria ha elevata, e che ha pagata con buoni gigliati e fiorini d'argento.

Ma, tolto il municipio dalla sua antica forma, noi dovremo avere l'amministrazione degl'interessi locali, dovremo dunque creare il municipio francese, umile ruota dell'ingranaggio che si chiama ente Governo. Si può spegnere l'autonomia, non il servizio pubblico...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Prego l'onorevole Mussi a non divagare troppo, ed a stare all'argomento, il quale del resto è relativo ad un capitolo già votato.

MUSI. Io divoro la via ed ho finito.

Vi sarà dunque il servizio pubblico. Or bene, se ai comuni negate tutte le risorse antiche; se quando essi hanno un credito sacrosanto come questo, e mettete sette od otto anni a riconoscere le loro ragioni, come faranno questi poveretti ad andare avanti nella loro amministrazione?

Il signor ministro per le finanze vi ha fatta una magnifica esposizione finanziaria: in essa egli vi ha posto un quesito che io, che non sono un'economista, ho risolto subito. Egli ha detto: io spero che i tabacchi renderanno di più, perchè in Francia il loro reddito è più cospicuo; io vedo che le imposte indirette in Italia rendono troppo poco. Volete la soluzione mia, la soluzione di un povero e volgarissimo cittadino? Ve la do subito: noi abbiamo rovinato il comune e rovinata la provincia; noi abbiamo il contribuente che si batte

sempre con quest'idra di tre teste che si chiama l'imposta comunale, provinciale e regia. Ma come, mentre esaurite tutte le risorse del paese, mentre rendete così difficile la gestione dei corpi morali incaricati dei servizi pubblici, come potete sperare che la prosperità si svolga largamente nel paese?

Dunque io termino, e dico al signor ministro: per l'interesse delle finanze non defatichi i comuni; ma dia loro il modo di sopperire ai pubblici servizi.

In Francia, o signori (io ammiro la sapienza di quel governante, e voi certamente non la vorrete ammirare meno di me), in Francia, o signori, si dà l'unto alle ruote e l'olio al meccanismo quando fa d'uopo, e la questione dell'*octroi*, la questione dei cimiteri di Parigi, questioni che in Italia si chiamerebbero municipali, cose da campanile, preoccupano e meritano tutta l'attenzione della mente che ha diretta tanta parte della politica d'Europa, di una mente che certamente avrà dei grandi ammiratori su tutti i banchi, e dirò specialmente su quelli di destra, come ne ha anche su quelli di sinistra.

Signori, io conchiudo pregando il signor ministro affinché faccia giustizia, e la faccia possibilmente presto: se gli vi si rifiuta, dovere dei municipi sarà quello di esperire la via dei tribunali; che se i municipi troveranno ostacoli nelle autorità amministrative, le loro tutture naturali in cui non verrà meno l'imparzialità, pur difficile quando due poteri si confondono in una persona, io allora mi permetterò di volgere un rimprovero non al ministro delle finanze, ma a quello dell'interno, a cui dirò francamente: non bastano le buone leggi, conviene dare ai comuni i mezzi per poterle eseguire: solo sotto le condizioni di una vita florida essi potranno sviluppare ampiamente ed eseguire a vantaggio della nazione quei mille servizi che il signor ministro delle finanze vuole affidare al municipio senza curarsi di rifornirlo dei mezzi necessari per ben disimpegnarli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro delle finanze.

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. Sarò brevissimo. La Camera sa che per la maggior parte delle accuse dirette al Governo dall'onorevole preopinante, sebbene egli si rivolga a me, io le posso accettare per due mesi e mezzo soltanto.

Adesso mi permetto di dare uno schiarimento. L'onorevole preopinante rimproverò acerbamente il ministro di non mettere in bilancio certi titoli, e di fare dei capitoli complessivi; io prego di leggere alla pagina 52 del bilancio dell'entrata per l'anno 1868, c'è il capitolo 19, che ha agli articoli 8 e 9 questi due titoli: *Diritti di plateatico, cioè di stazio nelle fiere, 4060 lire; Diritto di esercizio di studiare e misure pubbliche, 9800 lire.* E questi sono appunto i due capitoli che comprendono i proventi di cui egli ha così estesamente trattenuto la Camera. Del resto se la direzione

del demanio e il ministro delle finanze hanno ritenuto finora di non poter abbandonare questi proventi senza una legge, io francamente credo che abbiano avuto ragione, imperocchè il ministro per le finanze non è libero di regalare, quando la legge lascia qualche dubbio nella sua interpretazione, i proventi che vanno a favore dello Stato, e bisogna che il ministro venga alla Camera a farsene autorizzare.

MUSSI. Chiedo di parlare.

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. Ora, questo non si può fare senza presentare una legge. Tacerò su tutto il resto perchè, non intendo sollevare una discussione; dichiaro soltanto all'onorevole preopinante che, se gli basta che io presenti la legge, la cosa potrà immediatamente fare il suo corso regolare, altrimenti non assumerei sopra di me la responsabilità di rinunciare ad un provento senza esservi autorizzato dal Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI. Non mi occupo del primo incidente. Ho detto che un deputato molto più abile di me, l'onorevole D'Ayala, aveva deplorato un fatto. E su questo basta.

Quanto al resto non domando che si regali niente ad alcuno; credo che i municipi italiani non domandino un regalo a questa gran madre che tutti amano egualmente, io domando soltanto l'applicazione di una legge dello Stato, della legge comunale e provinciale del 1865, la quale assicura questa indennità ai comuni.

Però, onde togliere dalla testa del signor ministro tutti gli scrupoli, scrupoli che io rispetto, perchè intendo che siano pure rispettati i miei, visto che la legge del bilancio è legge dello Stato, faccio la proposta che piaccia alla Camera di depennare dal bilancio dello Stato questi titoli d'entrata e restituirli ai comuni lombari cui spettano, come spettano e sono già fruiti dai comuni di tutta l'Italia. Ed ho finito:

(Vari deputati domandano la parola.)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Blasiis.

DE BLASIS. Io credo non sia questo il momento di fare una discussione, la quale verrebbe poi in acconcio quando vi fosse qualche proposta formale avanzata innanzi al Parlamento, perchè questo cespite fosse dalla finanza dello Stato passato a favore dei comuni. Credo però non inutile prescindere dalle ragioni dette dall'onorevole ministro delle finanze, per opporsi alla intempestiva domanda dell'onorevole interpellante...

MUSSI. Domando la parola per un fatto personale.

DE BLASIS... che sia necessario guardare alla convenienza ed alla possibilità di passare un tal cespite a favore dei comuni.

Col servizio dei pesi e misure null'altro si vuole principalmente ottenere se non l'uniformità che tutti

sanno quanto nel commercio come nell'industria sia necessaria per la prosperità del paese.

Ora per ottenere questa uniformità, mi dispiace di doverlo dire, ma quelli contro i quali è più necessario di combattere, sono appunto le cattive abitudini dei comuni.

Questa legge nella sua esecuzione affida ai comuni l'unificazione perfetta, quindi perfino che questa unificazione non sia ottenuta, è tutt'altro, secondo me, che opportuno il cedere ai comuni i proventi; poichè, cedendo loro i proventi bisognerebbe ceder loro anche l'amministrazione di questo cespite, imperocchè non si possono dividere le spese d'amministrazione dai proventi; ora essendo per il momento necessario di portare a perfetta esattezza l'unificazione dei pesi e misure, io credo che resti, se non altro, assolutamente inopportuna la domanda dell'onorevole interpellante, cioè che un tal servizio sia prontamente passato ai comuni.

Verrà forse un tempo in cui, unificati i pesi e le misure in tutto lo Stato, le reminiscenze degli antichi pesi e delle antiche misure non verranno più a contestare il beneficio di questa unificazione; allora sarà il momento di poter presentare una legge sul proposito, ed allora forse le ragioni addotte dall'onorevole interpellante potranno esser prese in considerazione; ma per il momento, torno a ripeterlo, sarebbe assolutamente inopportuna una tal proposta, a prescindere che non è qui il luogo da poter decidere su questo argomento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pissavini.

MUSSI. Io ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Ella l'ha domandata per un fatto personale, quando l'onorevole De Blasiis non parlava che della intempestività della sua proposta. Non c'è il caso di fatto personale. D'altronde ha già parlato due volte.

MUSSI. Io ho domandato la parola per un fatto personale, ma questo non lo scorgo nell'accusa mossami di intempestività; io ringrazio anzi l'onorevole De Blasiis delle frasi gentili che mi ha dirette. Io per me sono prontissimo ad accettare delle parole anche più acute senza lamentarmi. Il fatto personale non si riferisce a ciò. Pare che io non mi sia fatto intendere, quantunque abbia il torto di aver parlato due volte. Non si tratta di unificare i pesi e misure; i pesi e misure non c'entrano per niente. Io aveva cercato i canoni dell'appalto del peso pubblico lombardo al capitolo 31, perchè non aveva saputo trovare la categoria di questi nell'entrata dello Stato, e quindi dubitativamente credeva che la categoria fosse conglobata a quel titolo. Il signor ministro ieri mi ha detto: vi sbagliate, non è quello il capitolo, voi siete in errore. Siccome però io non ho qui pronti gli elementi per rispondere, vi domando di rimettere la discussione a domani. Il domani è venuto, ed il ministro ha detto: il capitolo 31 non c'entra punto nella questione che voi trattate: il reddito di cui parlate è reddito patrimoniale dello

Stato ed è compreso nel capitolo 19. Dunque non è questione di una legge di unificazione di pesi e misure, la questione volge sulla legge comunale e provinciale che accorda un tributo e non è in argomento osservata. Quindi è una questione di stretta giustizia.

PRESIDENTE. Perdoni, questo non è fatto personale evidentemente.

MUSSI. Lo spiego.

PRESIDENTE. Ella ha già parlato due volte, e questo non è un fatto personale.

MUSSI. Io devo schiarire le cose, perchè mi si fa dire perfettamente l'opposto di quanto ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

PRESIDENTE. Allora avrà la parola al suo turno, ma non deve domandarla per un fatto personale.

MUSSI. Mi riservo la parola dopo l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Pregherei l'onorevole presidente di dare lettura dell'ordine del giorno che ho inviato al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pissavini e Curti hanno presentato questa proposta:

« La Camera invita il ministro per le finanze a che non sia portata mutazione, rispetto ai comuni lombardi, a quelle facoltà ed a quei diritti che sono ad essi deferiti dall'articolo 118 e specialmente dal secondo alinea della legge comunale e provinciale. »

Un'altra proposta fu presentata dall'onorevole Sanguinetti, così concepita:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze di presentare un progetto di legge per trasmettere ai comuni i diritti sull'esercizio dei pesi pubblici, ora percepiti in alcuni luoghi dallo Stato, passa all'ordine del giorno. »

La parola spetta all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Io credo che non vi sia necessità di alcuna legge per risolvere il dubbio sollevato dall'onorevole mio amico Mussi; anzi ritengo che se a questa discussione fosse stato presente l'onorevole ministro dell'interno, egli stesso avrebbe dovuto prendere la parola per difendere quanto fu sancito dalla legge comunale, senza bisogno che sia presentata una legge ulteriore per esplicarne lo spirito e la lettera.

La legge comunale e provinciale all'articolo 118, secondo alinea, attribuisce a tutti i comuni del regno, senza alcuna eccezione, la facoltà di dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto del peso pubblico. Ora, domando io: con qual giustizia si vorrebbe sostenere che questo diritto di peso pubblico in Lombardia debba continuare ad essere riscosso dallo Stato? Se ciò si è fatto indebitamente per lo passato, non ritenete voi giunto il momento di riparare ai danni gravissimi avvenuti per lo passato a quei comuni, pei quali fu sin qui lettera morta l'articolo 118 della legge comunale?

Io credo che questo sia un principio di giustizia, e

che la Camera quando è chiamata a compiere un atto di giustizia che trova la sua sanzione in un chiaro disposto di legge, non può diniegare il suo voto, qualunque sia la parte in cui siede il deputato che viene ad invocare un atto di giustizia riparatrice.

Qui non si tratta di un progetto di legge, qui la legge esiste ed è abbastanza chiara: non si tratta di altro che di richiamare il Governo all'esecuzione della legge provinciale e comunale. Ed a questo riguardo provvede l'ordine del giorno che l'onorevole Curti ed io abbiamo presentato alla Camera. Quest'ordine del giorno non fa altro che richiamare il Governo all'esatta osservanza dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale; epperò io ne raccomando l'adozione alla Camera.

MUSSI. Rinuncio alla parola dichiarando di accettare la proposta Pissavini e Curti.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Prego la Camera di rammentare che l'articolo 118 si esprime in queste precise parole:

« Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro nei limiti ed in conformità delle leggi, istituire dazi, e tra le altre cose dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico. »

Però, ripeto che il ministro delle finanze ha sempre ritenuto di essere impedito dal cedere questo diritto dalle parole delle leggi, perchè esistono leggi in quelle provincie che non sono state rivate. (*Segni di denegazione a sinistra*)

Signori, questa è la mia opinione, lo giudicherà la Camera; secondo me, per regolarizzare questo fatto legale, sarebbe necessaria una legge votata dai due rami del Parlamento. Quindi io sono condotto ad accettare, non l'ordine del giorno Pissavini, ma quello dell'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Io debbo brevemente per incarico della Commissione far osservare alla Camera lo stato delle cose.

Primieramente questa materia, come sa la Camera, non cade sul capitolo che oggi si discute, ma sopra un altro già discusso e votato; quindi viene la considerazione: è questo il momento opportuno, adatto per una deliberazione su questa materia?

Prima considerazione.

Ma ci ve n'ha pure un'altra ed abbastanza grave per cui la Commissione non crede di poter accogliere l'ordine del giorno degli onorevoli Curti e Pissavini.

Egli è vero che l'articolo 118 stabilisce il diritto nei comuni di dare in appalto l'esercizio con privativa dei pesi pubblici; ma qui si tratta di pesi che lo Stato esercita come proprietà demaniale, e che è tuttora tale; come si ha da fare questa cessione di proprietà demaniale?

È ella cosa così semplice il vedere se lo Stato fosse in virtù dell'esecuzione di questo articolo obbligato a

dismettere questa pesa: ed a dismettere anche il materiale con cui la esercita; o come?

L'onorevole Mussi aveva, secondo me, bene indicata la soluzione della questione. Può essere un diritto; se lo è, sarebbe molto bene che fosse giudicato dalle sedi competenti, cioè dai tribunali. E l'onorevole Mussi ha, mi pare, indicato che gl'interessati sono ricorsi ai tribunali.

Se è una questione d'interpretazione di legge questa vuole essere fatta con una legge, ed allora mi parrebbe rispondesse molto meglio allo stato di questa questione la proposta dell'onorevole ministro.

Ad ogni modo, la Commissione per tutte queste ragioni non crede che sia questa la sede opportuna di cotesta unificazione, come vuole l'onorevole Mussi, o interpretazione di una legge, come vuole l'onorevole Pissavini, e credo sia meglio rimandarla alla discussione della legge che l'onorevole ministro ha detto di presentare.

SANGUINETTI. Ho domandato la parola.

DI SAN DONATO. La chiusura!

SANGUINETTI. Ho presentato un ordine del giorno, ho diritto di svolgerlo.

DI SAN DONATO. No!

SANGUINETTI. Ma sì che ho diritto di svolgerlo. Che no d'Egitto? (*ilarità prolungata*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. L'onorevole Mussi si lamentò che i comuni lombardi in fatto di esercizio di pesi si trovano in condizioni diverse da quelle in cui sono gli altri comuni dello Stato. Ammetto che questo sia; però non è in tutta l'estensione da lui ritenuta, e citerò, per esempio, all'onorevole Mussi il cospicuo comune di Genova, dove il Governo tiene ed esercita a suo profitto un pubblico peso in quella dogana; peso che si chiama *peso sottile*, perchè serve solo per le merci che non oltrepassano un certo determinato peso; veda dunque l'onorevole Mussi che non tutti i pesi pubblici sono esercitati a profitto dei comuni, ma anche nelle antiche provincie avvi qualche comune, ove il peso pubblico è considerato come proprietà demaniale. Questo per rettificare un errore di fatto.

In diritto, e trattandosi *de jure constituendo*, io sono d'accordo che tutti e singoli i municipi dello Stato debbono essere pareggiati; la questione è solo in quanto al modo; ora il modo, a parer mio, non può essere quello proposto dall'onorevole Mussi, di cancellare cioè la partita dal bilancio, poichè l'articolo invocato della legge comunale riguarda esercizi in avvenire a stabilirsi dai comuni, e non riguarda gli esercizi esistenti, che potevano essere proprietà dello Stato. Ciò è tanto vero che, non ostante la pubblicazione di quella legge, nella città di Genova continua ad essere esercito quel peso detto *sottile* nella dogana a beneficio delle finanze.

Dunque se questi diritti sono percepiti in forza di

legge speciale, si richiede una legge speciale per abolirla. Ora, questa legge speciale o poteva essere presentata d'iniziativa della Commissione del bilancio, la quale non la presentò perchè probabilmente non ebbe il campo di fare questi studi, o poteva essere presentata dal ministro delle finanze, ed ora il ministro ne ha fatto promessa formale.

Non mi pare dunque che sia il caso di eccitarlo o d'invitarlo anzi a presentarne al più presto il disegno di legge, poichè l'ha promesso, e così resterà pago il voto dell'onorevole interpellante, ed a questo precisamente tende la mia proposta.

Molte voci. Ai voti!

MUSI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Domando ai deputati Pissavini e Mussi se mantengono sempre il loro ordine del giorno.

PISSAVINI. Dichiariamo di mantenerlo.

MUSI. Io non posso accettare...

PRESIDENTE. Aspetti, la parola spetta prima all'onorevole Sormani.

SORMANI. Se si mette a partito la proposta Pissavini, io pregherei di levare la designazione dei comuni *lombardi*, essendo che anche in altre provincie esistono pesi pubblici eserciti a tutto beneficio dello Stato. Abbiamo, per esempio, nei comuni del Modenese il peso dei bozzoli che è usufruito dal Governo e non dal comune.

Propongo pertanto come sotto-emendamento di levare dalla proposta Pissavini la designazione di comuni *lombardi* e sostituirvi invece, comuni *del regno*.

GUTHRIE ed altri. Ci associamo anche noi.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. A titolo di schiarimento prevengo l'onorevole preopinante che nel disegno di legge sono compresi anche quei diritti a cui egli ha fatto allusione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mussi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MUSI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

MUSI. Dirò poche parole.

Parlo contro la chiusura perchè io aveva accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Pissavini di gran cuore, ed aveva anche rinunciato a parlare per lasciarne a lui lo svolgimento, ma ora si solleva una difficoltà, si dice che il ministro dubita che altre leggi dello Stato impediscano l'applicazione del capitolo 118.

A vero dire, io credeva che le leggi posteriori derogassero alle anteriori, ma non sarà più così. So che l'anno scorso, nella discussione del bilancio, furono cancellate le dotazioni dei teatri.

Io credeva oggi che per chiudere la via a tutti questi giudicati, i quali presentano secondo me degli inconvenienti, si potesse a dirittura fare un atto di giu-

stizia, restituendo questi canoni a tutti i comuni o togliendoli a tutti (*Mormorio*), ben inteso che io domando una riparazione equitativa per tutti, Lombardi, Modenesi, Napoletani.

Ho finito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

(La discussione è chiusa.)

Porro a partito la proposta dell'onorevole Sanguinetti, siccome la più larga.

Ne do di nuovo lettura:

« La Camera prendendo atto della dichiarazione del ministro delle finanze di presentare un progetto di legge per trasmettere ai comuni i diritti sull'esercizio dei pesi pubblici, ora percepiti in alcuni luoghi dello Stato, passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

FERRARIS. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS. La Camera fu d'avviso di sospendere ogni discussione e votazione sopra alcuni importantissimi articoli del bilancio attivo, e specialmente su quelli che riguardavano la tassa fondiaria, la tassa sulla ricchezza mobile e sul lotto: poichè si desiderava che la Commissione, dopo una conferenza avuta col signor ministro delle finanze, potesse dare quegli ulteriori schiarimenti che si stimavano necessari per determinare quale dovesse essere la definitiva deliberazione della Camera.

Io ritengo di poter interpretare l'intenzione della Camera, chiedendo che prima di procedere oltre in questa discussione sia pregata la Commissione del bilancio a riferirci se abbia avuto queste conferenze, e quali ne siano stati i risultati.

Allorquando piaccia alla Commissione di favorire codesti schiarimenti, io mi farò a sottoporre alla Camera alcune osservazioni, e principalmente in ordine al modo, con cui la Commissione del bilancio credette di formulare il progetto di legge che riguarda il bilancio attivo. Ma intanto io prego la Commissione, e credo che la Camera vorrà associarsi a me in questa preghiera, a voler dare i suoi schiarimenti sopra le conferenze avute col signor ministro.

VALERIO. A nome della Commissione rispondo in parte all'interpellanza mossa dall'onorevole Ferraris; ed è appunto quella che riguarda il primo fra i capitoli sospesi, cioè l'imposta fondiaria sui fondi rustici.

La Commissione ebbe una lunga conferenza coll'onorevole ministro circa questa materia, come anche sopra le altre di cui vi terranno parola altri membri della Commissione, e venne, d'accordo col ministro, in una conclusione che io mi farò un dovere di sottoporre alla Camera.

È opportuno un breve riassunto della questione.

Sa la Camera quali fossero i motivi che diedero origine ad alcuni dei principali articoli della legge del 14 luglio 1864, in quanto riguarda il riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento piemontese e ligure, che in quella legge è chiamato compartimento numero 1.

Mirava quella legge ad un conguaglio interno per far sì che fosse possibile a quel compartimento di sopportare l'aumento che la stessa legge attribuiva alla sua imposta fondiaria, e quindi stabiliva coll'articolo 5 che pel 1866 questa imposta fondiaria fosse perequata sulla base dei redditi dei fondi accertati per mezzo di consegne.

La stessa legge, pel 1864, secondo semestre, e per l'anno 1865, nella supposizione che le consegne potessero essere fatte e riscontrate negli anni medesimi, ordinava che pel secondo semestre 1864 il solo aumento (mantenute le antiche imposte catastali) fosse ripartito in contingenti comunali; che pel 1865 lo stesso aumento fosse ripartito in contingenti provinciali.

Però con un ultimo paragrafo dell'articolo 4, che contiene cotesta ultima disposizione, si prevedeva il caso che si è verificato, che le operazioni di accertamento non fossero pel 31 dicembre di ciascun anno ultimate, e stabilivasi che in questo caso l'imposta intera si sarebbe dovuta ripartire in questo compartimento pel secondo semestre 1864 e per l'anno 1865 sulla base delle antiche quote cenuarie.

Le operazioni che si erano iniziate dall'amministrazione finanziaria per dare luogo a questa contabilità, forse, e senza forse, non si ispirarono precisamente alle semplici e letterali disposizioni della legge, per cui la liquidazione di questo cespite d'entrata per il secondo semestre del 1864 e per gli interi esercizi 1865, 1866 e 1867 è divenuta un caos.

Era necessario che la vostra Commissione interpellasse il ministro su ciò che intendeva di fare per isbrigare questa matassa del passato, passata anch'essa in giudicato, e sulla quale erano intervenute anche delle decisioni di tribunali. Era necessario poi che si provvedesse ad un sistema chiaro e semplice per l'esercizio 1868.

Queste furono le domande fatte dalla vostra Commissione all'onorevole ministro, ed egli dichiarò alla medesima che intendeva di eseguire puramente e semplicemente la legge ne' suoi precisi termini.

Il secondo semestre 1864 e l'esercizio 1865, nei quali si è verificata la clausola eccezionale prevista nell'ultimo paragrafo dell'articolo 4, debbonsi liquidare sulla base delle antiche quote, delle quote catastali; gli esercizi 1866 e 1867 debbonsi liquidare sulla base del riparto dell'intera imposta fondiaria assegnata al compartimento, in proporzione delle quote dei redditi accertati per i fondi rustici di questo compartimento, ai termini del disposto dell'articolo 5 della

legge di conguaglio; premesse però quelle rettifiche e quelle formalità che lo stesso articolo 5 prescrive.

L'onorevole ministro, date queste spiegazioni, ammetteva egli pure che bisognava adottare per l'esercizio 1868 un altro sistema speditivo, il quale, mentre traesse partito delle operazioni fatte pel 1866 e pel 1867, presentasse però il modo di eseguire pel 1868 quelle revisioni, quelle rettifiche, quelle risoluzioni di richiami che fossero riconosciuti da farsi, anche tenuto conto dell'antichità della consegna che si riferiva al triennio anteriore al 1864.

La vostra Commissione, dopo lunga e profonda discussione, è venuta nell'opinione che il sistema proposto dall'onorevole ministro pel passato fosse la sola, la più semplice via per risolvere definitivamente lo stato dell'imposta fondiaria per gli esercizi trascorsi; e per l'esercizio 1868, d'accordo col ministro, vi propone un articolo di legge da inserirsi nella legge del bilancio attivo che porterebbe per ordine il numero 3, col quale si stabilirebbe che per l'esercizio 1868 il riparto dell'imposta fondiaria sui fondi rustici del compartimento n° 1 sia fatto in base ai contingenti comunali, che sarebbero stati il risultato dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1864, secondo ciò che vi ho poco fa narrato, agli esercizi 1866 e 1867.

Mantenuto fermo il contingente comunale, si ammettono i richiami; si provvede alla risoluzione dei richiami dei contribuenti che ne affacciassero per condizioni variate, e riferendosi, secondo il naturale procedimento di quest'imposta, al triennio che sarebbe anteriore al 1868.

Queste idee furono concretate nel seguente articolo di cui darò lettura, e che deporrò sul banco della Presidenza:

« Per l'esercizio 1868 il riparto dell'imposta fondiaria sui beni rustici del compartimento numero 1 sarà fatto tra i contribuenti a termini del disposto dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1864, numero 1831, mantenuti i contingenti comunali che risulteranno in base alla legge predetta per gli esercizi 1866 e 1867.

« Secondo le prescrizioni della legge medesima, sarà provveduto intorno alla presentazione ed alla risoluzione dei richiami dei contribuenti con decreto reale, il quale stabilirà i provvedimenti opportuni a far sì che possano le revisioni essere compiute, ed i ruoli formati nei primi otto mesi dell'anno 1868. »

La Camera comprenderà le ragioni di quest'ultima parte dell'articolo alla quale io non aveva fatto prima allusione. Se, si dovessero seguire i termini quali sono fissati precisamente dalla legge di ricchezza mobile, sa la Camera che i ruoli non potrebbero essere formati che in 18 mesi.

Ora, ciò non vuole certamente la Camera, ciò non desiderano certamente gli stessi contribuenti del compartimento primo: quindi la necessità di lasciare che nel decreto reale si possano stabilire i temperamenti

opportuni a far sì che queste revisioni possano essere compiute, ed i ruoli formati nei primi otto mesi dell'anno 1868.

PRESIDENTE. Parmi che si potrebbe intanto votare il capitolo primo sul quale era tenuta sospesa la deliberazione, avendo la Commissione dato ora tutti gli schiarimenti che desiderava l'onorevole Ferraris, intorno al medesimo.

Capitolo 1, *Tassa sui fondi stabili rustici*, proposto dal Ministero e dalla Commissione in 113,430,619 39.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora passiamo al capitolo 3, *Imposta sui redditi della ricchezza mobile*, stato pure sospeso.

Domando se la Commissione ha preso intelligenze, e se si è posta d'accordo col ministro delle finanze.

CAPPELLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Cappellari.

CAPPELLARI. La Commissione del bilancio si è molto preoccupata di alcune diminuzioni nell'accertamento della parte imponibile dei redditi della ricchezza mobile, dipendenti non tanto da un articolo di legge che è stato approvato nell'anno scorso, quanto da un articolo del regolamento che veniva emanato per l'applicazione della legge 28 maggio 1867, n° 3719.

Ricorderà infatti la Camera che i due ultimi capoversi dell'articolo 9 della suddetta legge suonano come segue:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovino associate due o tre famiglie, dovrà esser separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia. Questa disposizione verrà applicata anche alle associazioni di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino con le proprie braccia i terreni loro affidati. »

La Commissione stessa che era incaricata nell'anno scorso di riferire sulle modificazioni da apportare alla legge sulla ricchezza mobile, propose questo emendamento in seguito a vive rappresentanze che erano state fatte da alcuni deputati, ed in seguito anche ad un emendamento che era stato proposto da alcuni dei nostri colleghi.

La Camera in quella circostanza non ha potuto non riconoscere che, colpire i redditi di un'associazione di parecchie famiglie, quali sono le colonie agrarie, sarebbe stato provvedimento troppo duro, stantechè fino al reddito imponibile di lire 400 non sono tassati i redditi di ricchezza mobile, e lo sono invece se raggiungono o superano questa cifra.

Ora, se è evidente che, se invece di avere una famiglia sola se ne avevano tre, quattro, cinque, sarebbe stato enormemente gravoso per la colonia il venire tassata sulla rendita complessiva come fosse una sola famiglia. Ammettiamo, per esempio, che questo reddito cumulativo fosse, per una colonia composta di 4 famiglie, di 404 lire, egli è chiaro che in tal caso la colonia sarebbe soggetta alla imposta; mentre se invece la ren-

dita fosse stata divisa fra le singole famiglie, questa non sarebbe ammontata che a lire 101, e per conseguenza sarebbe andata esente dalla imposta.

Tali furono i motivi che hanno consigliato l'anno scorso la vostra Commissione a proporvi quell'emendamento, che dopo è stato convertito in legge all'articolo 9, più sopra ricordato. Fu in quella occasione che chiaramente e nettamente si disse che si trattava di dividere la colonia agraria nelle diverse famiglie naturali di cui fosse composta. Ciò è stato ripetutamente espresso nel breve discorso che io pronunciai allora, avendo preso la parola a nome della Commissione e per svilupparne gli intendimenti. Che cosa avvenne invece? Avvenne che, quando si è pubblicato il regolamento del 9 giugno 1867, per la esecuzione della rammentata legge del 28 maggio, si diede alla parola *famiglia* una interpretazione diversa da quella che io, favellando a nome della Commissione, aveva indicata. Si definì la famiglia, non sotto lo speciale aspetto nella sua relazione colla colonia agraria, ma sibbene adottando la definizione data dal Codice civile, secondo la quale, non si intende per famiglia che il padre, la madre e i figli minorenni.

Infatti, il regolamento si esprime così: « La famiglia si intenderà composta del marito, della moglie e dei figli minori di età, non emancipati. » Quale è stata la conseguenza di tale definizione? Quella di non considerare più la famiglia naturale, cioè padre, madre e tutti i loro figli consociati nel lavoro, ma sibbene solamente padre, madre e i figli minorenni, se pur ve ne erano; i figli emancipati, quantunque consociati nel lavoro, si considerarono come non facienti parte della famiglia, e quindi fruanti di un reddito individuale separato che scorporavasi per tal modo da quello della famiglia a cui naturalmente appartenevano.

Per tale divisione si accrebbero immensamente di numero, e diminuirono di entità le cifre rappresentanti la rendita delle colonie, così che il contado è stato quasi assolutamente liberato dal pagare l'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ed infatti, quantunque l'accertamento di tali redditi per il secondo semestre del 1866 e per l'anno 1867 non sia ancora compiuto, tuttavia risulterebbe, per quanto ho potuto rilevare dall'amministrazione, che, accettando l'interpretazione data dal regolamento all'articolo 9 della legge 28 maggio 1867 farebbe sparire circa cent milioni di reddito imponibile. (*Sensazione*)

La vostra Commissione del bilancio pertanto, riflettendo che la definizione della parola *famiglia* data dal regolamento è contraria allo spirito della legge, e si può dire contraria, perchè i motivi che furono adottati dalla Commissione per la legge sulla ricchezza mobile, per persuadere la Camera ad approvare quell'emendamento, sono affatto diversi da quelli che suggerirono la dizione del regolamento, la vostra Commissione dico, animata dal desiderio di attenuare il

reddito imponibile e di togliere anche una sperequazione nell'imposizione dei redditi della ricchezza mobile, vi propone, o signori, d'accordo coll'onorevole signor ministro delle finanze, la seguente aggiunta all'articolo 4 della legge di approvazione del bilancio attivo per l'esercizio 1868:

« Per le famiglie facienti parte delle colonie agrarie e dell'associazione di affittaiuoli, i quali coltivino colle proprie braccia i terreni affittati in comune, s'intende, per gli scopi dell'ultimo capoverso dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719, la famiglia composta del padre, della madre e dei figli loro consociati nel lavoro. »

Se la Camera si compiacerà di approvare questa proposta, da una parte si eviterà la manifesta ingiustizia che le colonie agrarie siano colpite come una sola famiglia, e dall'altra si impedirà che, creandosi un soverchio numero di piccoli gruppi e di enti staccati dai gruppi stessi, si sottraggano al pagamento di quell'imposta, coloro che, come io vi diceva, è giusto che la paghino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Martelli-Bolognini.

MARTELLI-BOLOGNINI. Rammenterò la Camera come in quest'Aula l'anno passato, quando si è discusso sopra l'emendamento proposto da vari deputati, fra i quali fui io, si sia dichiarato formalmente che, colle parole introdotte in quella legge, si intendeva appunto di significare quella famiglia, che è designata dal Codice civile. Dirò anche di più, come nelle discussioni che sono avvenute nel seno di questa Camera, ed anche nel seno dell'altro ramo del Parlamento, si è sempre designato chiaramente e nettamente come famiglia quella indicata dal Codice civile e da Ulpiano. Quindi, secondo la mia opinione, il regolamento approvato con decreto reale non faceva che esprimere precisamente quanto avevano deliberato i due rami del Parlamento.

Bisogna rammentarsi, o signori, come in precedenza di codesto emendamento che ebbe l'accoglienza della Camera, fu presentato da me medesimo un emendamento tendente ad ottenere che quei proprietari i quali lavorano personalmente il proprio terreno non fossero eccettuati dal pagamento della tassa della ricchezza mobile, come voleva l'articolo 9 della legge 1864, e la Camera, non solo non entrò in quest'ordine di idee, ma tendendo anche ad esonerare più che fosse possibile l'arte agraria dal pagamento della tassa sulla ricchezza mobile, respinse il mio emendamento, ed accettò quello che voleva che la rendita imponibile di una famiglia, quella che chiamasi comunemente *famiglia colonica*, fosse suddivisa nelle singole famiglie naturali che unite insieme coltivano un dato fondo.

L'articolo che oggi la Commissione del bilancio proporrebbe per levare tutti gl'inconvenienti, invece avvantaggerebbe immensamente le famiglie le quali fossero composte di più e diversi fratelli della medesima

generazione, contro quelle famiglie nelle quali, vivendo il padre, avesse con sè quattro, cinque, otto figli maschi, tutti abili al lavoro, tutti conviventi con lui.

Io non capisco qual differenza passi tra una famiglia di sei o sette uomini abili al lavoro che convivono insieme col padre, e quella invece dove questo padre è morto e i di cui figli rimangono insieme uniti. Se si ammettesse il principio della Commissione del bilancio, nel caso in cui il padre sia vivo, sarebbero tutti i coloni insieme gravati da questa tassa di ricchezza mobile, perchè costituirebbero una sola famiglia, mentre nel caso che il padre sia morto si andrebbero a costituire quattro, sei, otto famiglie quanti sono i figli abili al lavoro, le quali si dividerebbero la rendita e sarebbero perciò esenti da tassa; e questo per me costituirebbe una grande differenza di trattamento.

Vorrei quindi che la Commissione trovasse il modo di compensare l'erario della perdita che ha subito colle modificazioni introdotte alla legge della ricchezza mobile con quella del 28 maggio 1867; ma non vorrei che si giungesse fino al punto di prendere quel provvedimento al quale alludeva l'onorevole Cappellari.

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe opportuno di procedere alla votazione dei capitoli e di riserbare questa discussione quando saremo all'articolo di legge a cui si riferiscono le proposte della Commissione.

Credo che in questo modo procederemo assai meglio. Se questo concetto è accettato dalla Camera, io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a dichiarare se sono d'accordo intorno alla cifra da iscrivere nel bilancio attivo pei redditi di ricchezza mobile.

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo incidente?

DEPRETIS. Era veramente per fare la stessa avvertenza che fece sentire l'onorevole presidente, cioè che la sede opportuna per trattare di questa proposta sarà la discussione dell'articolo cui si riferisce. Questo emendamento, secondo la proposta della Commissione, dovrebbe essere un articolo di aggiunta che prenderebbe il numero 4 della legge sul bilancio attivo.

Sarebbe allora il momento opportuno di discutere sulla convenienza o meno di accettare questa proposta.

Riguardo alle conseguenze della proposta, veramente la Commissione crede che, quando fosse accettata, la cifra dovrebbe necessariamente crescere, e lo accrescimento, senza precisarlo in cifre, è sicuro che sarebbe rilevante. E questo è uno dei principali motivi per cui questa proposta fu adottata dalla Commissione. Tuttavia non credo poi che sarebbe il finimondo se, conservando questa speranza in prospettiva, si votasse ora l'articolo anche come è proposto dalla Commissione e accettato dal ministro.

A questo articolo si dovrebbe poi fare un'aggiunta della quale non ha potuto occuparsi l'onorevole col-

lega, il deputato Cappellari, ed è questo un altro dei punti sui quali la Commissione ha dovuto trattenersi col ministro.

La Commissione ha dovuto considerare che, applicandosi l'ultimo alinea dell'articolo 2 del progetto di legge in discussione così come è letteralmente proposto, applicandosi cioè all'anno 1868 la legge 28 maggio 1867 in quella parte che riguarda la tassa sulla ricchezza mobile, il Governo sarebbe autorizzato ad esigerla durante il 1868: non sarebbe certo nei primi mesi, neppure nel primo semestre, stante le lunghe pratiche che la legge prescrive, ma con una diligenza straordinaria e sotto lo strettoio di bisogni straordinari, certo potrebbe, non dico l'attuale ministro, il quale nella sua esposizione ci ha già detto che non fa conto di questa esazione, ma altri potrebbe esigere quest'imposta ancora nel corrente anno 1868.

Tale sarebbe la portata del provvedimento finanziario dal quale bisognerebbe desumere le conseguenze economiche che deriverebbero dalla rigorosa applicazione al 1868 della legge 28 maggio 1867 come è concepita.

Nel 1868 il ministro è autorizzato ad esigere tre semestri di tassa della ricchezza mobile, cioè l'ultimo del 1866 e i due del 1867, in totale il 22 per cento in principale per conto dello Stato. A questa cifra bisogna aggiungere i centesimi addizionali, che la legge permette si elevino fino al 50 per cento della tassa principale, in guisa che una tassa del 18 per cento sulla ricchezza mobile già per quest'anno il Ministero è autorizzato ad esigerla. Se aggiungiamo l'annata 1868, avremo l'8 per cento in principale, il 4 per cento di addizionale, in totale il 30 per cento di tasse che il Ministero sarebbe autorizzato ad esigere dalle entrate di ricchezza mobile.

Ora, questo sarebbe un errore finanziario il quale arrecherebbe funeste conseguenze economiche, e la Commissione non ha potuto permettere che passasse inosservato. Egli è perciò che, d'accordo col signor ministro, ha formulato un alinea d'aggiunta all'articolo 2, e dove si dice che la legge 28 maggio 1867 sarà applicata anche all'anno 1868, si aggiungerebbe: « per l'imposta sulla ricchezza mobile, per quella parte che non si percepisce col mezzo di ritenuta fatta direttamente dallo Stato, non sarà riscossa che durante l'anno 1869. »

Ho l'onore di deporre questa proposta sul tavolo della Presidenza.

PRESIDENTE. Anche questa proposta, come quella dell'onorevole Cappellari, sarà discussa quando si tratterà dell'articolo 2 del progetto di legge. Intanto sarebbe a deliberare intorno al capitolo 3.

(Alcuni deputati chiedono di parlare.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

FERRARIS. Gli schiarimenti che la Commissione ci ha fornito intorno alle risultanze delle sue conferenze

col ministro per le finanze, ed eziandio intorno agli articoli che avrebbe formulati, onde sopra i medesimi abbia poi la Camera a deliberare, ci hanno dimostrato la possibilità che essi abbiano un effetto più o meno sensibile o diretto sullo stato del disavanzo.

Ora, siccome uno degli elementi principalissimi della situazione finanziaria debbe essere quello di determinare il disavanzo, e di provvedere poi ai mezzi con cui vi si debba far fronte, io prego la Commissione a volere eziandio, ove lo creda, dare qualche spiegazione alla Camera, onde sapere se essa concordi colla cifra del disavanzo che il signor ministro per le finanze venne ad enunciare nella sua esposizione finanziaria.

DEPRETIS. La Camera ricorderà che fu questa una delle riserve sulle quali la Commissione aveva invocata la cortesia e l'indulgenza della Camera, onde differisse di qualche giorno la discussione del bilancio attivo.

A quell'epoca era sorta nel seno della Commissione la questione se, ritenuta la lettera, e soprattutto lo spirito della legge di contabilità e la prerogativa della Camera elettiva in fatto di bilancio, la Commissione potesse prescindere, nel riferire alla Camera sul bilancio attivo, dal domandare qualche schiarimento in proposito al signor ministro sulla situazione finanziaria.

La Camera ha in parte acconsentito alle domande della Commissione; essa chiese spiegazioni al signor ministro, il quale intervenne nel suo seno, diede alcuni schiarimenti, conferì anche con uno dei membri della Commissione appositamente incaricato, e poi venne a dare più ampie spiegazioni in seno alla Camera.

Ora la persona incaricata dalla Commissione a conferire col ministro sono io stesso: io, della Commissione, riferii le risultanze del colloquio ed esposi i miei apprezzamenti; ma questa non prese ancora alcuna deliberazione, nè pronunciò alcun giudizio.

Posteriormente fu fatta la esposizione finanziaria più ampiamente alla Camera; ognuno può giudicarla come deputato, ma la Commissione su questo punto non si è pronunciata, e quindi io non potrei dire quale sia l'opinione della Commissione sulla cifra del disavanzo che il signor ministro ci ha enunciata.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Domando la parola.

MELLANA. Dacchè l'onorevole ministro ha affermato nella sua esposizione finanziaria essere impossibile che in un anno si percepisca dai contribuenti della ricchezza mobile il 30 per cento, dacchè l'onorevole Depretis deve assentire a nome della Commissione che coll'attuale Gabinetto, dietro una dichiarazione così formale, ciò non potrà avvenire, io non so comprendere come l'onorevole nostro presidente c'inviti a sospendere la discussione su questo punto ed a votare l'articolo della legge. Qui si tratta o di annullarlo o di

votarlo. Non è qui il caso come fu quello degli 8 milioni levati, perchè si dubitava che non potessero aver luogo, guardando al modo come era applicata dal regolamento la legge sulla ricchezza mobile. In questo caso poteva benissimo venirsi a votazione, senza che fosse discusso il principio, in quanto che nell'ampiezza del nostro bilancio un milione di più o di meno ha poca importanza. Ma quanto a questa seconda questione, se, cioè, si dovrà percepire quest'imposta nel 1868, oppure no, si tratterebbe di mettere o tralasciare totalmente la somma.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Mellana; forse ella non ha fatto attenzione alla natura della proposta della Commissione.

La Commissione presuppone che nel bilancio resti l'intera cifra proveniente dall'imposta di ricchezza mobile, ma soggiunge che l'imposta sulla ricchezza mobile, per quella parte che non si percepisce col metodo della ritenuta, ed è fatta direttamente dallo Stato, non sarà riscossa che durante l'anno 1869. Vede dunque l'onorevole Mellana che la Commissione presuppone che il capitolo sia approvato.

Ed è in questo intendimento che io richiamava l'attenzione della Camera e la invitava a votare su questo articolo, lasciando che poi la discussione si aprisse sui singoli articoli del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo, come ha proposto lo stesso onorevole Depretis.

MELLANA. L'onorevole nostro presidente ha mille ragioni. La osservazione che io dirigeva all'onorevole presidente cessa perchè è ampiamente difesa dalla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole...

MELLANA. Ma non ho ancora finito! (*Si ride*) Se ritiro la mia osservazione all'onorevole presidente, la rivolgo ai miei onorevoli colleghi della Commissione. Non so comprendere come essi, dopo le mille dichiarazioni fatte, non si siano fatti capaci che una delle cause della cattiva condizione delle nostre finanze sta appunto in ciò che non si sia mai fatta piena luce, che non si siano mai messe le cose in chiaro.

Possiamo, al momento che si vorrebbe che la nazione conoscesse quali sono queste nostre condizioni, possiamo noi votare un bilancio attivo con una somma di 72 milioni, quando sappiamo che questa somma non entrerà in quel tempo, e quando questa può essere una delle ragioni più gravi per stabilire poi quale debba essere il risultato della condizione nostra finanziaria allorchè si verrà a discutere il sistema finanziario che intende d'inaugurare il Ministero?

Quindi a me pare essere illogico ed inammissibile che si stabilisca la somma prima che sia stato discusso il principio.

Ritenete poi, o signori, che, venendo alla cifra, vi sono mille altre considerazioni per farci comprendere

che noi vogliamo illuderci, ritenendo la ricchezza mobile come pel passato.

Si ripete sempre: l'Italia è ricca, svolgete la ricchezza sua. Ma io dico: è ricca, sì: ma la può svolgere, l'ha svolta, o è in via di svolgerla questa ricchezza? Io dico di no.

Sono due anni che siamo su questo in pieno regresso. Ed io credo che, ritenuti i mezzi ritrovati dai contribuenti per liberarsi dai contributi, ritenuto che la vera ricchezza è mancata, ritenuto ancora un'altra considerazione, cioè che voi prendete quel poco di ricchezza mobile che ancora rimaneva nel paese vendendo i beni nazionali, quelli del demanio e quelli dell'asse ecclesiastico, questa ricchezza, che da mobile si converte in ricchezza stabile, non comparirà più. Avete voi tenuto conto di tutto questo? No. Se ora vogliamo rimediare alle condizioni delle nostre finanze, mettiamo il più che sia possibile esatte le cifre.

Ed io domando se si possa ora mettere una cifra qualunque, quando sta nella nostra coscienza la persuasione che domani, votandosi gli articoli, noi decideremo che quest'imposta non sia percetta.

Quindi pare a me che debba sospendersi di scrivere in bilancio questa cifra fin dopo la votazione del capitolo.

E del resto quale perdita di tempo vi sarebbe? Il voto dalla Camera dovrà darsi domani, o dopo domani, prestissimo insomma. Aspettiamo dunque ad iscrivere questa somma quando crederemo fattibile il farla entrare nel 1868 nelle casse dello Stato.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare, pel seguito della discussione, che la questione sollevata dall'onorevole Mellana è piuttosto di forma che di sostanza, inquantochè l'onorevole ministro delle finanze è di accordo colla Commissione che nel 1869 soltanto si abbia da esigere l'imposta di ricchezza mobile del 1868.

Posto ciò, l'onorevole Mellana dice: perchè metteremo nel bilancio del 1868 ciò che conveniamo doverci esigere nel 1869?

Ecco dunque come la questione è soltanto di forma. Se, come pare, la Camera è d'accordo coll'onorevole Commissione e col signor ministro che nel 1869 solamente sarà esatta l'imposta del 1868, la questione è di mera forma, poichè si tratta di sapere se lasceremo nel bilancio del 1868 la cifra della tassa di ricchezza mobile, in vista di questa considerazione. Desidererei che la discussione si avviasse su questo terreno, perchè così più facilmente, credo, ne verremo a capo. Decidiamo ora adunque, se vogliamo tenere o no, nel bilancio attivo, queste cifre d'imposta di ricchezza mobile.

La parola spetta all'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Prego l'onorevole Mellana di osservare che nella proposta della Commissione non c'è nulla di strano e nulla di nuovo, anzi c'è qualche cosa che ha

un esempio recentissimo. L'anno scorso, colla legge del 28 maggio, la Camera ha adottato un provvedimento affatto analogo a quello che adottò sotto altra forma la Commissione per l'imposta di quest'anno.

Allora la Camera che cosa aveva dinanzi a sè? Aveva la riscossione di tre semestri, due dei quali si riferivano al bilancio 1867 e questi tre semestri che si riscuotono in quest'anno 1868, e la Camera, mossa da quelle stesse considerazioni che consigliarono il provvedimento adottato l'anno scorso dalla Commissione e da altre considerazioni che pure sussistono anche in esso, ha creduto che la riscossione dell'imposta avesse luogo nell'anno 1868, e stabilì le rate della scadenza dal gennaio al settembre di quest'anno. A quell'epoca si è forse fatta un'eccezione perchè si iscrivesse o no in bilancio la somma? Per nulla, e il bilancio si discuteva, e si discuteva appunto in quell'epoca.

Noti anche l'onorevole Mellana che nascerebbe un grave sconcio se non si iscrivesse questa somma in bilancio. Una parte di questa somma si percepisce; tutta la parte che si riscuote per ritenuta fatta direttamente dallo Stato entra nelle casse dello Stato. Ora vorremo noi spezzare questa tassa, lasciarne sussistere una a carico di una classe di contribuenti che pagano tutti i giorni e in un modo irremissibile col mezzo della ritenuta, e vorremo noi nel bilancio cancellare un'altra parte perchè solo la sua scadenza non può venire dentro l'anno?

Vede l'onorevole Mellana che basterebbe questa sola considerazione perchè una somma s'iscrivesse nel bilancio attivo.

Poi ci sono anche delle altre considerazioni.

L'esercizio finanziario si prolunga, dall'anno 1868 va al 30 giugno dell'anno successivo; l'iscrizione è dunque fatta in tempo utile. Se non si iscrivesse questa somma in bilancio, rimarrebbero sospese tutte le operazioni che bisogna fare onde mettere in riscossione le tasse, e sono molte e lunghe e complicate: sicchè se non si provvede a tempo, si corre davvero il pericolo di perderla questa tassa.

Se poi si vuole discutere se questa tassa debba sì o no sussistere, si discuta pure, anche adesso. Se qualcuno propone una nuova tassa, un'entrata che venga a surrogare la tassa di ricchezza mobile, la Camera discuterà la proposta e, se lo crederà, sopprimerà la tassa. Non è la prima volta che in occasione del bilancio si sono sopprese delle tasse. Ma finchè questo surrogato non si trova, io credo che bisogna conservare l'attuale allocazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

FERRARIS. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ferraris.

FERRARIS. Io non dubitava punto che la Commissione del bilancio ed il signor ministro delle finanze vedessero la somma importanza dell'argomento, cioè di determinare quale fosse la cifra del disavanzo.

L'onorevole Depretis, il quale fu incaricato dalla Commissione di conferire col signor ministro, scambiò col ministro medesimo alcune spiegazioni. Mi sembra, se pure ho ben colto il senso e la portata delle sue parole, che non siano stati pienamente d'accordo, e che, rettificata alcune cifre, si sia ancora tra essi lasciata in riserva un'ulteriore discussione; tant'è che l'onorevole Depretis avrebbe poi creduto dover discutere i risultamenti di questa conferenza coi suoi colleghi della Commissione, e che la Commissione finora non ebbe a prendere deliberazione.

LUALDI. Chiedo di parlare.

FERRARIS. L'onorevole Depretis ricordava, credo opportunamente, la legge sulla contabilità dello Stato; ma ne faceva solo un cenno generico; io mi permetterò di richiamare l'attenzione della Camera sopra una speciale e sostanzialissima disposizione di quella legge, anche perchè servirà di base a quella proposta che io mi sono riservato di fare, in ordine alla votazione della legge che si sta ora discutendo.

L'articolo 2 della legge sulla contabilità dello Stato stabilisce un nesso assoluto, intimo, indissolubile tra il bilancio attivo ed il bilancio passivo. Non isponderò, almeno per ora, parole per dimostrare la ragionevolezza e la necessità di questa disposizione, solo mi basta il richiamarla, perchè sia ben fatto certo che la Camera, la quale debbe deliberare intorno allo stanziamento delle spese ed intorno ai mezzi con cui vi si possa provvedere, debbe con uno sguardo sinteticamente raccogliere ed insieme comparare i risultati dell'entrata colle sue deliberazioni sulle spese, onde coordinare le une alle altre.

Ora, nell'esposizione finanziaria del signor ministro, si faceva opportunissima distinzione tra il disavanzo che ci sarebbe stato sull'esercizio pel 1868 ed i mezzi straordinari ed eccezionali che, a suo avviso, sarebbero bastati per far fronte a questo disavanzo, portando poi al bilancio del 1869 l'attuazione di quelle misure che egli ritiene necessarie per provvedere ai bisogni delle finanze. Egli è appunto dalla necessità di serbare questa distinzione che ne viene tanto maggiormente dimostrata la necessità di essere bene, preventivamente, intesi sulla cifra del disavanzo a cui si deve far fronte, affinchè si evitino le difficoltà gravissime che ne verrebbero, qualora si provvedesse in modo incompleto od insufficiente.

Ed io mi confermo tanto più in quest'opinione, perchè, senza che voglia ora discutere i mezzi che vennero indicati dal signor ministro per l'anno 1868, intanto ben mi rammento che uno fra questi mezzi, con cui egli crede provvedere al disavanzo, consisterebbe precisamente in quelle somme a cui, come ai due imprestiti o alle due sovvenzioni della Banca Nazionale, è autorizzato il ministro delle finanze a provvedere con buoni del Tesoro. Ora, siccome questi mezzi sono per loro natura e destinazione eminentemente temporanei, destinati a far fronte all'antici-

pazione, è facile il vedere che, con questo sistema, noi ci troveremo alla fine del 1868 coll'esaurimento di questi mezzi eccezionali e di risorsa temporanea, per modo che ne verrebbe inesorabilmente la necessità di consolidare, come debito perpetuo dello Stato, quelle ingenti somme.

Ma, ripeto, io non voglio entrare ora nel merito di cotesti rimedi, li discuteremo a suo tempo. Intanto io ritengo che sia suprema necessità che si conosca fin d'ora quale, secondo l'avviso della Commissione, possa essere, almeno più approssimativamente, la cifra del disavanzo, e quando l'onorevole Depretis abbia argomenti per credere di darci tanto che bastasse a fare oggetto della discussione in questa Camera, egli ce li fornisca; quando no, ed in ogni evento, non vedrei perchè non si inviterebbe il medesimo onde raccogliesse l'avviso dei suoi colleghi, quindi, in uno od in altro modo, si venissero a porre avanti la Camera quegli elementi di fatto che potessero servire ai singoli deputati di norma per farsi un giusto criterio intorno a questo vitalissimo argomento.

Io non vorrei costringere l'onorevole Depretis a fare una dichiarazione della quale egli non fosse pienamente sicuro, e per la quale egli volesse richiedere l'avviso dei suoi colleghi; ma siccome, ripeto, non dubito che lo stesso ministro delle finanze, onde affermare ed assicurare la sufficienza dei provvedimenti che egli sarà per proporre, debba avere a cuore più di qualunque altro di chiarire questa cifra del disavanzo; così io credo che la Camera debba far serio argomento delle sue discussioni e delle sue deliberazioni, e non debba passare ad alcuna deliberazione definitiva intorno alla cifra finale del bilancio attivo e del bilancio passivo, se non quando avrà bene accertato questo fatto, come prima e necessaria norma dei suoi criteri, quindi prego il signor ministro, o l'onorevole Depretis...

DEPRETIS. Domando la parola.

FERRARIS... o qualcuno della Commissione di dare qualche schiarimento, e quindi io chiederò ancora alla Camera, ove occorra, il permesso di sottoporle altre osservazioni e formularle, occorrendo, in conclusioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. L'onorevole preopinante avendo mostrato soprattutto il desiderio che la Commissione del bilancio si pronunziasse sopra le cifre che io ho messo avanti quale disavanzo dell'annata, dichiaro di esser pronto sempre a discutere questa cifra e a sottomettere alla Commissione stessa tutti quegli ulteriori schiarimenti che essa potesse ancora domandare; come sono pronto anche ad accettare la discussione intorno a questo argomento dinanzi alla Camera.

Del resto parmi opportunissimo che, a proposito del bilancio sull'entrata, la Camera prenda cognizione e

si faccia un concetto chiaro delle cifre del disavanzo e dei mezzi che vi possono essere per farci fronte.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lualdi.

LUALDI. Io pregherei il mio amico Mellana di non insistere, perchè si tolga questa cifra dal bilancio...
(*Mormorio a destra*)

Voci. È un'altra questione!

LUALDI. Mi lascino dire... perchè, qualora dovesse cadere la discussione sulla proposta annunciata dall'onorevole Depretis, che cioè la Camera abbia a stabilire fin d'ora che la tassa di ricchezza mobile relativa al 1868 non si abbia ad esigere che nel 1869, io non potrei esimermi dal fare delle osservazioni contro l'opportunità di questa proroga; osservazioni che, se la Camera mi vuole permettere ora compendierò in brevissime parole a scanso d'ulteriore perditempo.

Io non so concepire come davanti ad un'esposizione finanziaria, la quale ci ha rivelato un *deficit* sempre crescente, si vengano a proporre temperamenti con cui togliere la facoltà al Governo di far entrare nel 1868 nelle casse dello Stato tutte quelle maggiori possibili somme cui fosse permesso ai contribuenti di pagare.

Io osservo che le ragioni, le quali furono messe avanti per giustificare questo ritardo, vale a dire il soverchio peso risultante dal cumulo di tre semestri passati e dei due del 1868, se ponno valere per alcune categorie colpite dalla tassa sulla ricchezza mobile, cioè per le categorie dei poco abbienti, non valgono per le categorie dei ricchi. Io credo che, quando si sarà discussa la nostra condizione finanziaria, sarà il caso, non solo di esigere dai ricchi e dai facoltosi il pagamento della tassa del 1868, ma forse di ricorrere puranco ad una di quelle misure, direi ad uno di quegli atti di patriottismo, di cui il paese ha già dato un esempio luminoso nell'anticipazione dell'imposta fondiaria.

Se la discussione si facesse sui miglioramenti da introdursi nell'imposta sulla ricchezza mobile, certo io verrei qui a dimostrare quanto essa sia pesante per certe classi e quanto sia necessario di portarvi modificazioni, ma nel frattempo io credo che noi dobbiamo cominciare col rivolgerci ai facoltosi e dir loro che urge sieno solleciti a pagare. E a questo intento l'amministrazione avrebbe cura di provvedere perchè quelle formalità che adesso esigono tanto tempo si possano compire in un tempo minore.

Io faccio osservare alla Camera che, quando noi ci troviamo in condizioni tali per cui il Governo è obbligato a vendere i Buoni del tesoro ad un saggio veramente vergognoso per il nostro paese, non possiamo fare a meno di cominciare a dire ai facoltosi: venite subito a pagare quanto a voi spetta. E ciò tanto più possiamo dire, in quanto che la tassa sulla ricchezza mobile per la maggior parte si paga basata sui proventi e sugli utili degli anni anteriori.

Quindi conchiudo col dire che non troverei affatto opportuno di stabilire sin d'oggi che il Governo debba esigere soltanto nel 1869 la tassa del 1868, e solo consentirei fosse riservato al Governo stesso di adottare quei temperamenti che mirassero a rendere meno grave la posizione dei piccoli contribuenti le di cui fortune sono assai ristrette.

PRESIDENTE. Il discorso dell'onorevole Lualdi si applica all'articolo 2 del progetto di legge, dove la Commissione proponeva un'aggiunta da farsi all'articolo stesso.

La proposta poi dell'onorevole Ferraris, se ho bene inteso, sarebbe per la sospensione, cioè che, senza procedere ad altra deliberazione intorno ai capitoli del bilancio attivo, si discutesse intorno all'esposizione finanziaria per ciò che specialmente riguarda il disavanzo...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Del resto io inviterò l'onorevole Ferraris a formulare la sua proposta, onde non divagare in discussioni che non hanno scopo.

FERRARIS. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRARIS. L'onorevole presidente m'invitava a formulare la mia proposta, ed accennava come fosse tanto più necessario di venire a questa formola precisa per non correre il pericolo di divagare.

Io mi permetto di osservare all'onorevole presidente che, allorché si tratta di argomento così sostanziale, e nello stesso tempo di evidenza così chiara, difficilmente lo si possa convertire in una deliberazione, non sapendo in qual modo si possa meglio richiedere una deliberazione, salvo che coll'indicare appunto la necessità che un fatto sia chiarito prima che una deliberazione intervenga.

Quindi, allorché il signor presidente diceva che la mia proposta ed il mio discorso tendevano sostanzialmente ad una sospensione, egli si apponeva al vero, ma non perchè la sospensione fosse tale che impedisse qualsiasi altra deliberazione o discussione, imperocché io accennava alla necessità di coordinare la deliberazione definitiva e complessiva sui bilanci attivo e passivo, allorché fosse quella cifra del disavanzo ben determinata; ma al certo non mi poteva cadere in pensiero che, per quanto stretta fosse l'attinenza tra l'attivo e il passivo, tra le entrate e le spese, non si potesse prendere alcuna deliberazione sopra un articolo separato, distinto, allorché lo stanziamento a questo articolo non fosse, come per lo più accade, secondo la regolarità della nostra legge di contabilità, e in esecuzione di una legge speciale che sia stata già sancita. Io ho espressa la speranza che, non soltanto l'onorevole ministro non rifiutasse, come al certo non rifiuterebbe, nessuna discussione, ma che la Commissione del bilancio, la quale aveva già fatti i suoi studi, e, per

mezzo di uno dei suoi componenti da essa delegato, aveva tenuto conferenze col ministro, compresa della importanza di questo argomento, avesse, se non immediatamente, almeno in breve, dichiarato quali fossero le sue intenzioni, o almeno preso l'impegno di formulare sopra questi fatti un preavviso, e quindi portarlo alla discussione della Camera. La Commissione del bilancio non credette di dover rispondere a questa necessità...

DEPRETIS. Ma se ho domandato la parola tre volte.

FERRARIS. Ed allora il presidente gliela dia.

PRESIDENTE. Io ho dato appunto la parola prima al deputato Ferraris, perchè mi parve necessario di conoscere prima che cosa egli volesse, onde si potesse rispondere, e poi deciderne con cognizione di causa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Mi dispiace che forse non ho domandato la parola con voce abbastanza alta, ma mi sono affrettato a dimandarla immediatamente appena il deputato Ferraris richiese nuove spiegazioni, appunto per rispondergli.

La Commissione non ha preso alcuna deliberazione per questo semplicissimo motivo, che non ha avuto tempo di prenderla, perchè una deliberazione simile, sopra una simile materia esige pure qualche tempo. Sa l'onorevole Ferraris come sono difficili ed intricate le questioni su cui abbiamo già riferito e come lungamente bisogna discuterle. La tassa fondiaria delle antiche provincie, che egli conosce benissimo, le riforme alla tassa sulla ricchezza mobile, sono materie gravi e difficili e che esigono studio, ponderazione e tempo.

Io ho esposto alla Commissione le comunicazioni del ministro, queste sono pure state fatte alla Camera; anzi il ministro ha presentato alla Camera i prospetti della sua esposizione di cui mi sono affrettato a chiedere conto: mi fu detto che sono in corso di stampa.

Per assecondare il desiderio espresso dall'onorevole Ferraris, io mi affretterò ad invitare il presidente della Commissione del bilancio onde la riunisca, e provocherò il giudizio della Commissione.

Ma io devo notare che queste non sono questioni su cui si possa prefinire l'ora ed il minuto; si spera farlo domani; ma io non posso prescindere dal fare osservare che, senza una situazione del tesoro in mano, senza i prospetti distribuiti, questa discussione, essendo senza base, riesce più difficile, più lunga e più intricata.

Poichè ho la parola, risponderò ancora all'onorevole Lualdi, e poi farò una mozione d'ordine.

Creda pure l'onorevole Lualdi che la Commissione è animata dal suo stesso desiderio di esigere tutte le somme possibili, perchè appunto quanto l'onorevole Lualdi, e forse anco più, dopo l'ultima esposizione, è convinto che la situazione finanziaria è gravissima; ma la Commissione non tralascia dal riflettere che, molte volte se si domanda non solo il possibile, ma

l'impossibile, invece di raggiungere l'intento si riesce all'intento contrario.

L'onorevole Lualdi, dotto come egli è di queste materie, sarà facilmente persuaso che l'esagerazione delle pretese, in fatto di finanze, uccidono la forza della produzione ed esauriscono la sorgente delle tasse: ora, il 30 per cento in un anno su questa tassa sola, è veramente l'impossibile.

Del resto, si persuada ancora l'onorevole Lualdi che la Commissione non ha creduto di rendere un grande servizio ai contribuenti della ricchezza mobile proponendo alla Camera quest'aggiunta all'articolo 2. Essa, in sostanza, non fa che regolarizzare l'amministrazione e sanzionare per legge quello che, seguendo le norme fissate dalla legge, è inevitabile. Le formalità e le procedure a traverso le quali bisogna passare prima di giungere alla percezione di questa tassa sono tali e tante che con ciò non si fa un gran sacrificio, e tutto quello che è possibile di esigere si esige. Finchè il sistema di accertamento delle rendite non è grandemente semplificato, sarà difficile che, entro l'anno in cui scade, il Ministero possa esigere questa tassa.

Del resto, se ai primi di gennaio del 1869 il Ministero potrà riscuotere un quartale di questa tassa, avrà una somma su cui potrà fare assegnamento in una epoca in cui l'esercizio è lontano dal suo fine.

La mozione d'ordine poi ch'io volevo fare è questa.

Abbiamo ancora alcuni capitoli del bilancio sui quali bisogna che la Commissione riferisca e sui quali la Camera dee votare, abbiamo ancora qualche proposta, come quella dell'onorevole Di San Donato, relativa al dazio consumo su cui la Camera dee pronunziarsi.

V'ha ancora un'altra proposta su cui la Commissione deve riferire.

Quindi pregherei la Camera d'esaurire la discussione della tabella; quando saremo giunti alla discussione del disegno di legge, troverà luogo la discussione di tutte le altre proposte, fra le quali c'è la proposta sospensiva dell'onorevole Ferraris. Sulla questione del disavanzo credo che la Commissione potrà riferire il più prontamente possibile, poichè credo che tutti i miei colleghi della Commissione mi asseconderanno in questo intento.

CRISPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare che la proposta dell'onorevole Depretis di continuare la discussione sui capitoli è niente affatto in contraddizione colle dichiarazioni dell'onorevole Ferraris, il quale anzi ha detto che la sua proposta non tende punto a sospendere tale discussione. Per la qual cosa, se non c'è opposizione, si può procedere oltre alla discussione dei singoli capitoli.

CRISPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI. L'incidente non è esaurito. L'onorevole Depretis diceva alla Camera che aspetta i prospetti del-

l'onorevole ministro delle finanze onde potersi fare un concetto esatto e portare alla Camera il giudizio della Commissione del bilancio intorno al disavanzo. Io soggiungerò che abbiamo anche qualche altra lacuna, la quale io desidererei che fosse colmata, ed è la ritardata pubblicazione del rendiconto parlamentare, nel quale dovrebbe essere l'esposizione finanziaria che sino a questo momento non è stata ancora distribuita. Sono già trascorsi tre giorni, ed un giornale della città pubblicò già, se non tutta l'esposizione, almeno le parti principali di essa, ed io credo che sarebbe stato conveniente che in via ufficiale ci si fosse posta sott'occhi quest'esposizione, affinchè noi avessimo potuto maturarla, come avemmo l'attenzione d'ascoltarla.

Prego quindi l'onorevole presidente, il quale ha la suprema sorveglianza e direzione per la stampa e distribuzione del rendiconto delle nostre discussioni, a voler curare perchè noi, poveri deputati, possiamo di tanto essere onorati.

Rispetto poi al capitolo 3, che si riferisce all'imposta sui redditi della ricchezza mobile, della quale ha parlato l'onorevole mio amico Lualdi, poichè ho la parola, mi permetta la Camera di dire pochissime cose.

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile, sciaguratamente, ha fatto fiasco. È una di quelle imposte che non si sono ancora potute assettare. Non è quindi da attribuirsi a coloro che debbono pagare quest'imposta se non è riscossa, il difetto è nella legge. Quando siamo con un arretrato di quasi tre anni, mentre la legge ha appena quattro anni di vita, ognuno deve persuadersi che il vizio non è nei contribuenti, ma nella costituzione della imposta. E si noti che il pericolo ogni giorno si fa maggiore, imperocchè l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, come lo indica lo stesso suo nome, non ha la stabilità dell'imposta fondiaria. La parola stessa deve ricordarvi come colui che oggi può esserne colpito perchè ha una data rendita imponibile, può non esserlo più domani. Onde avviene che, accumulando sullo stesso individuo le quote di parecchi anni, si rende non solo difficile, ma in molti casi anche impossibile la riscossione. Colui che due o tre anni fa aveva quella data rendita e poteva pagare l'imposta, può in appresso non averla più, e quindi mancargli il mezzo di pagare l'anno in cui era realmente imponibile e gli anni posteriori.

Duolmi che il ministro delle finanze, fra le tante belle cose che ci ha enunciate, non abbia creduto di indicarci il modo di uscire da questo labirinto. È facile il gettare in questa Camera delle grosse cifre sul disavanzo che tutti conosciamo e che da 5 anni ci sentiamo intonare agli orecchi; ma ci vorrebbe qualche cosa di più; bisognerebbe venire qui con un sistema e dire alla Camera come questo disavanzo debba una volta cessare.

Il signor ministro non ha detto nulla su questo punto; se non che ci ha annunziato che egli studia un sistema come levare gli arretrati, cosa che pur disse quando avemmo l'onore di ascoltarlo nella Commissione del bilancio, della quale anch'io ho l'onore di far parte.

Del resto egli ha dichiarato (sebbene io non abbia ancora avuto il rendiconto ufficiale della sua esposizione, credo di non errare; ad ogni modo se sbaglio egli potrà correggermi) che intendeva di riordinare l'imposta della ricchezza mobile confondendola nella imposta sull'entrata.

Questo fu il solo concetto cardinale che uscì dalla sua mente. Disse in quanto al metodo, parlando della imposta sull'entrata fondiaria, che malamente si era percepita quell'imposta, perchè si appoggiava alle consegne, ma non ci soggiunse, per esempio, levate le consegne, quale altro metodo si debba adottare onde arrivare a riconoscere il movimento della ricchezza mobile. (*Bisbiglio a destra*)

Signori, è inutile farci illusioni. Certe imposte, quando non riescono allorchè sono decretate, per quante riforme e correzioni voi facciate, non arriverete a stabilirle.

In effetto la legge sulla ricchezza mobile è stata un bell'argomento ai tipografi per stampare e pubblicare quella miriade di regolamenti che sono usciti dalla ferace testa della burocrazia ministeriale; ma non si è arrivati che a confondere le menti e non accertare la vera rendita che bisogna imporre.

Quindi ripeto quello che ho detto un momento fa, che si è venuti al risultato che dopo tre anni non abbiamo potuto riscuotere l'imposta, e non abbiamo che arretrati.

Ora un ministro di finanze non può tollerare lungamente questo sistema d'indugi nel pagamento delle imposte. Bisogna che le imposte siano in guisa che anno per anno la cifra la quale è fissata in bilancio non debba differire che di pochissimo dalla cifra riscossa; altrimenti non vi sarebbe alcun bilancio possibile.

Ora io diceva: quando un'imposta non riesce nel suo primo assetto, per quante riduzioni e riforme si facciano, essa è una imposta fallita.

A mio modo di vedere, bisogna uscire da questo cattivo passo.

Il *deficit* esiste e dobbiamo colmarlo. La questione è del modo di arrivarvi. Se vi mettete in mente che coloro i quali avevano dei redditi, e che oggi possono non averli, debbono assolutamente pagare nell'anno corrente una cifra superiore alle loro forze, voi non vi riuscirete; avrete messa una cifra la quale non sarà che immaginaria, ma nullamente reale.

Da ciò segue, come corollario, che il meglio sia di fare tavola rasa e di stabilire qualche altra imposta che più sicuramente possa darci questa somma. (*Movimenti a destra*)

Io non so...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Avverto l'onorevole Crispi che siamo sul capitolo della ricchezza mobile.

CRISPI. Capitolo 3; non mi sfugge.

PRESIDENTE. Mi pareva che divagasse.

CRISPI. Non divago. Per quanto non piaccia a taluni il mio discorso, non per questo avverrà che io non debba scendere ad una conclusione.

Del resto, gli antichi deputati ricorderanno come io sia stato uno dei fautori dell'imposta sulla rendita, e se oggi vengo a fare il *me poenitet*, capisce la Camera che ciò è per lo meno una di quelle confessioni che, se tutti gli uomini politici avessero il coraggio di fare, molti errori non si ripeterebbero. (*Susurro*) E noi in Italia spesso ci perdiamo per voler persistere nelle proprie opinioni, le quali, una volta manifestate, non abbiamo il coraggio, ove ne è il caso, di confessare che non siano esatte. Ma nel mondo si erra, e non si è infallibili: *Humanum est errare*, massima che non dovrebbero dimenticare i poveri cristiani cattolici.

Dunque questa imposta non è riuscita, ed il *deficit* esiste. Ed anzichè perderci a scrivere cifre, che l'anno venturo vedremo un'altra volta ripetute insieme con arretrati maggiori, è bene persuadersi che è necessario trovare altri modi per raggiungere la rendita imponibile. Gli arretrati voi non arriverete mai a riscuoterli coi metodi fino ad oggi adottati.

L'onorevole ministro delle finanze persiste egli in questa legge? Vuole egli piuttosto...

MINGHETTI. Domando la parola.

CRISPI... seguendo il sistema francese, accettare la molteplicità delle imposte, le quali, sotto vari modi e per varie vie, faranno affluire nelle casse dello Stato quel denaro che non ci viene coll'imposta notata all'articolo 3 del bilancio che abbiamo sotto gli occhi?

Questo è quello che vorrei sapere per poter fare una discussione utile.

Io godo che l'onorevole Minghetti abbia chiesta la parola, perchè anch'egli potrà portare il suo soccorso di scienza e di esperienza, e toglierci anche lui dall'imbarazzo in cui ci troviamo.

Voci a destra. La chiusura! la chiusura!

DI SAN DONATO. Ma che? Bisogna che discutiamo.

PLUTINO AGOSTINO. Dobbiamo salvare il paese! Che chiusura! (*Risa a destra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro delle finanze.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. L'onorevole Crispi ha detto che questa legge non porta danaro nelle casse dello Stato. Io veramente non credo esatta questa asserzione.

La Commissione, d'accordo col ministro, vi ha soltanto detto, o signori, che il tempo occorrente per la formazione dei ruoli per la tassa sulla ricchezza mobile porta via tanto tempo che questa cifra che noi vi domandiamo di iscrivere nel bilancio non potrà essere

percetta prima del principio del 1869; ma in ciò io non vedo nessuna ragione di dubitare che essa non possa venire nelle casse dello Stato come ci sono venute tutte le cifre degli anni avanti, salvo pochi residui che si vanno incassando, e di cui ho dato pure le cifre. L'onorevole Crispi potrà vederle nella esposizione mia finanziaria. (*Interruzioni a sinistra*) Ma codesto, ripeto, è sempre dovuto alla formazione dei ruoli.

CRISPI. È un sistema erroneo.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Distinguo. Finchè l'onorevole Crispi mi dice che il sistema della formazione dei ruoli è erroneo, io rispondo che ha ragione, e tanto è vero che l'ho detto alla Camera nella mia esposizione, ed ho proposto il modo, checchè ne dica l'onorevole Crispi, di fare diversamente, e di far entrare immediatamente la tassa nelle casse dello Stato. Ma quando dice: rigettate questa tassa perchè non vi renderà mai niente, bisogna che io risponda che ciò non è vero.

L'onorevole Crispi vi propone un rimedio e vi dice: fate *tabula rasa* e mettete una nuova tassa. Ma, signori, inventiamola qui oggi una tassa nuova...

CRISPI. Non vi è niente da inventare. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze... e allora vedrete che neppure fra due anni essa vi avrà fatto incassare un soldo. (*Bravo! a destra — Movimenti*)

Io non voglio prolungare più oltre il mio discorso, mi basta di aver risposto a questo che è punto capitale.

Però l'onorevole Crispi mi ha fatto qualche altro rimprovero al quale avrei potuto rispondere quasi come a fatto personale. Osservo, per esempio, che io non aveva detto nulla nella mia esposizione finanziaria, nè del come rimediare a quest'inconveniente della formazione dei ruoli, nè del come rimediare agli altri difetti che può avere la tassa della ricchezza mobile, difetti che pure, egli diceva, furono da me confessati.

Per dir il vero tutto ciò a me pare di averlo detto, mi dispiace assai se non sono giunto a farmi intendere dall'onorevole Crispi; spero però che se egli si degnerà di gettare un'occhiata sopra l'esposizione finanziaria...

CRISPI. Lo farò quando sarà stampata.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze... giungerà a vedere che in fondo qualche cosa c'è. (*Movimenti*) Quello che non c'è, senza dubbio, sono delle leggi formulate per articoli le quali d'altronde ci saranno, fra breve. Di ciò, stia tranquillo l'onorevole Crispi; nel poco tempo che io ho l'onore di coprire il posto di ministro delle finanze, credo di aver dimostrato alla Camera che quanto ho promesso ho mantenuto.

Finalmente un cenno egli ha dato di una pubblicazione, fatta dai giornali, del mio discorso. Quanto a ciò, dirò francamente all'onorevole Crispi e alla Ca-

mera che i giornali possono stenografare, copiare, fare quello che vogliono; io non riconosco altro che il rendiconto ufficiale, nel quale ho lavorato ieri sera e stamani, non foss'altro per rivedere le cifre. È quindi unicamente, me lo perdoni la Camera, colpa mia e non dell'onorevole presidente, essendo questa la sola causa del ritardo rimproverato.

PRESIDENTE. La parola sarebbe all'onorevole Lualdi, ma io vorrei che la discussione si limitasse al semplice capitolo della ricchezza mobile, e non si allargasse sulla proposta fatta dalla Commissione sull'articolo 2 del progetto di legge, perchè altrimenti spostiamo e complichiamo inutilmente la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Io mi permetto di dire due sole parole di chiarimento, perchè mi pare che la risposta diretta dall'onorevole Depretis non corrisponda al senso delle mie parole, ammenochè io non sia stato tanto infelice da non farmi comprendere.

Io riconosco che non bisogna pretendere l'incasso cumulato di 5 semestri per sè stessi indigesti da tutti i contribuenti; me ne appello alla Camera, io ho tenuto a far distinguere tra categorie e categorie; e poichè l'onorevole Depretis mi è venuto esso stesso a sostenere che bisognava mantenere questa cifra in bilancio, perchè, non fosse altra ragione, ci sono gl'impiegati, i quali pagano per ritenuta nell'anno, io ho detto e dico che se gl'impiegati pagano, tanto più debbono pagare i cittadini facoltosi, inquantochè se questa tassa debbesi pagare è perchè dei redditi e dei guadagni si sono fatti. E non tema l'onorevole Depretis che coloro i quali hanno fatto dei guadagni, non tengano in serbo l'ammontare delle rispettive tasse da poterlo pagare allo Stato.

MINGHETTI. Prima di tutto debbo riporre la questione nel suo vero punto, donde l'onorevole Crispi l'ha deviata, allargandosi a discutere il principio generale della legge sulla ricchezza mobile.

Oggi vige l'imposta sulla ricchezza mobile, vige in certa determinata forma che non è qui luogo ad esaminare.

La Commissione del bilancio ha per compito di esaminare se le cifre che il ministro propone sono o no ammissibili a tenore delle leggi vigenti, e dei dati che l'esperienza ci fornisce. Essa ha fatto le sue osservazioni, ha dedotto gli argomenti pei quali diminuiva l'entrata presunta, ma pur non di meno propone d'iscrivere nel bilancio attivo la somma corrispondente per l'anno corrente, quando anche la riscossione si protragga nell'anno venturo, come si protrarrà, per le ragioni che ha indicato l'onorevole Depretis. Il ritardo nella riscossione non toglie che la somma appartenga a questo esercizio il quale, secondo le leggi, si protrae sino al settembre 1869. E ciò basti per quanto riguarda la Commissione del bilancio, per-

chè si tratta unicamente di giustificare il perchè noi abbiamo messa questa cifra nel bilancio attivo attuale.

Ma l'onorevole Crispi è entrato, come io diceva, in un campo assai più vasto; e sebbene l'onorevole presidente ci abbia ammoniti di rimanere rigorosamente nella questione, pure io gli domanderò il permesso, e lo domanderò alla Camera, di poter dire alcune parole sull'argomento generale. Imperocchè mi parrebbe strano che nessuno nella Camera dicesse una parola di risposta all'onorevole Crispi, il quale ha dichiarato solennemente che la legge sulla ricchezza mobile *ha fatto fiasco*, e che è venuto il tempo di abolirla. Dico che potrebbe sembrare, se nessuno dicesse una parola a questo proposito, che vi fosse un assentimento tacito, mentre, a mio avviso, è ben diverso il sentimento della maggioranza. Bisogna ben guardarsi dal confondere in ciò due questioni, la questione degli arretrati, e la questione della legge in sè medesima.

Quanto agli arretrati io non ho nessuna repugnanza a confessare che abbiamo errato, allorchè votando la legge nel luglio del 1864 abbiamo iscritto immediatamente pel secondo semestre del bilancio 1864 la riscossione di quindici milioni per effetto di questa legge. Abbiamo errato perchè eravamo nuovi nella materia e non sapevamo ancora quante e quanto complicate operazioni si richiedevano perchè questa tassa potesse andare in atto ed essere riscossa. Le sole cautele di garanzia e di sindacato che il Parlamento aveva prescritto, richiedevano un tempo che non poteva essere minore di nove a dieci mesi.

Se noi dunque avessimo avuto l'esperienza che oggi abbiamo, invece di iscrivere i quindici milioni pel secondo semestre del 1864 li avremmo iscritti pel secondo semestre del 1865, e in tal caso ci saremmo trovati in condizione di non aver quegli arretrati che giustamente l'onorevole Crispi deplora, e che deploro anch'io.

Nè io contesterò che su questi arretrati vi sia forse luogo a qualche provvedimento che non è ora il momento di esaminare; dico solo che, studiata la questione, può darsi che convenga di prendere a questo riguardo qualche provvedimento per l'avvenire, essendo molto importante che le tasse, le quali si stanziano per un anno, siano veramente nell'anno medesimo od in quel turno riscosse, mentre l'accumulazione di più semestri di riscossione porta una grave perturbazione ai contribuenti.

Ora che ho messo da parte la questione degli arretrati, vengo a trattare l'altra questione che l'onorevole Crispi ha confusa con questa, cioè quella della legge in se stessa. Io dico, e non solo per opinione mia, ma per bocca della Commissione finanziaria dei quindici, della quale l'onorevole Crispi fece parte, e per bocca del suo presidente che l'esprime in modo evidente, e appresso i documenti molteplici e rilevanti che le fu-

rono comunicati, io dico che l'imposta sulla ricchezza mobile nel suo primo periodo ha fatto una prova superiore a quella che se ne poteva aspettare. Quando si esaminino i risultati delle prime denunce, e delle prime operazioni di sindacato e quando si confrontino questi risultati con quelli che per altre nuove tasse e in Italia e altrove ebbero luogo, si dovrà concluderne che tutto faceva ben augurare del suo svolgimento futuro.

Noi abbiamo compromesso la tassa quel giorno in cui da una misura assai modica l'abbiamo portata ad una misura molto grave pei contribuenti: dico molto grave non tanto in se stessa, ma relativamente, prima cioè che essa avesse potuto stabilirsi e radicarsi: imperocchè io non nego che la tassa sulla ricchezza mobile avesse potuto nell'avvenire recarsi anche a quella altezza a cui oggi si trova, ma era opportuno l'attendere che fosse più assestata prima di aumentarla.

Però, ripeto, le prime dichiarazioni che si presentarono dai contribuenti, e le operazioni di sindacato che le conseguirono, diedero tale risultato, che confrontando l'introduzione di altre tasse nuove fatte in Italia e in altri paesi, si troverà che rade volte corrisposero all'aspettativa altrettanto quanto questa aveva corrisposto.

E inoltre non fummo contenti di esagerare la quantità dell'imposta: l'abbiamo rimaneggiata quasi semestralmente, non abbiamo lasciato che essa si potesse stabilire, non abbiamo pazientato che l'esperienza ci mostrasse come potesse modificarsi utilmente: abbiamo senza posa alterato e mutato le sue basi.

Signori, io sono il primo a riconoscere, e tutti gli uomini che si sono occupati di finanze non potranno dissentire, che non vi è tassa che nasca perfetta; gli Inglesi anzi hanno un distico, il quale dice che le tasse nascono tutte gobbe, zoppe, sciancate, piene di difetti, e non c'è che il tempo che possa a poco a poco raddrizzarle e renderle accette al paese.

Adunque se l'onorevole Crispi avesse proposto di studiare al lume dell'esperienza questa tassa, di migliorarla, di modificarla a poco a poco secondo i dettami che la scienza ci verrà indicando, io di buon grado mi sarei acconciato alla sua sentenza; ma perchè una tassa ha potuto in alcune parti essere compromessa nei suoi effetti, mentre nel suo principio era giusta e ragionevole, e aveva dato eziandio dapprima dei risultati soddisfacenti, non si deve inferirne dopo soli tre anni di prova che debba abbandonarsi.

L'onorevole Crispi ha detto che bisogna saper riconoscere quando si è errato, ed io ne convengo; ma bisogna ancora astenersi da un altro assai grave difetto, ed è quello che ad ogni piè sospinto, ad ogni inconveniente che si sente, si voglia tutto capovolgere, tutto recidere dalle fondamenta, e perturbare ancora una volta il sistema finanziario nel suo complesso.

Ma crede forse l'onorevole Crispi che le tasse alle quali egli allude e, se non erro, sono quelle che si ri-

scuotono oggidì in Francia, e furono già nelle antiche provincie applicate nel 1853 e 1854, e in parte vigevano negli Stati modenese e parmense e in altre parti d'Italia, crede egli che queste tasse che colpirebbero la ricchezza mobile per indizio e per sintomi, come suol dirsi, non troverebbero delle difficoltà nell'applicazione, non avrebbero inconvenienti fortissimi, non darebbero luogo ad alte doglianze? Ma, di grazia, pensi e guardi quali difficoltà ha trovato il Parlamento piemontese, quali ha trovato il conte di Cavour nel votare e nell'applicare le tasse medesime, pensi alle querele ed ai clamori che si suscitavano allora da ogni banda.

Per me, io fui sommamente preoccupato delle ingiustizie, delle disuguaglianze che ciascuna di esse ha nella sua applicazione; e stimai che dovendo applicare tasse nuove, fosse preferibile, a preferenza delle molteplici e svariate, lo scegliere una la quale si fondava sulle denunce e sul sindacato, nè perciò dissimulai i suoi difetti: anzi nella lunga, splendida discussione che ebbe luogo soprattutto al Senato su questa materia, ebbi occasione di dichiarare più volte che la denuncia mi spaventa per la sua infedeltà, ed il sindacato per le sue vessazioni; ma quando si tratta, o signori, di tasse, non bisogna spaventarsi delle difficoltà e degli inconvenienti, bisogna pesare quali e quante sono da una parte e dall'altra, perchè non vi è una tassa la quale non sia odiosa e non faccia gridare il paese.

Dunque io credo che ingiustamente abbia detto l'onorevole Crispi, che la tassa sui redditi di ricchezza mobile ha fatto tale cattiva prova che bisogna abbandonarla intieramente e capovolgere il sistema, avendo ricorso ad altre tasse. (Bravo! a destra) Io invece dico che la tassa sulla ricchezza mobile aveva cominciato col produrre buoni effetti, e superiori all'aspettativa; che veramente con lo anticipare oltre il debito tempo la riscossione con certe modificazioni, e poscia maggiormente coll'esagerarne la quotità, abbiamo potuto comprometterne il risultato, ma che pur nondimeno noi dobbiamo mantenerla, facendo tesoro dell'esperienza, e perfezionarla senza distruggerla: perchè questa è la mia divisa in finanza ed in amministrazione, e credo oramai sia vera necessità per l'Italia: non capovolgere, non distruggere, ma migliorare secondochè la esperienza sarà per ammonire. (*Vivi segni d'approvazione a destra*)

Ritorno al primo subbietto e dico in brevi parole: lasciate a parte questa discussione generale, la quale qui non ha luogo; e siccome la legge vigente ordina l'imposta su questa forma, ne viene di necessità che la Commissione del bilancio debba proporre, come ha proposto alla Camera, l'adozione del capitolo 3 nella cifra che vi ha indicata. (*Benissimo!*)

CRISPI. Domando la parola.

Voci a destra. Ai voti! ai voti! La chiusura!

DI SAN DONATO. Ma che chiusura?

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Crispi.

CRISPI. L'onorevole deputato Minghetti con quella sveltezza d'ingegno che tutti riconoscono in lui, ha cercato di capovolgere quello che io ho detto e che non ho capovolto. Io non ho detto di cancellare il capitolo 3 del bilancio sottoposto alle nostre discussioni. Io però, prendendo occasione da questo capitolo, ho voluto osservare alla Camera come la cifra è meramente immaginaria e come sia necessario di venire ad altri provvedimenti per dare alle casse dello Stato un'entrata sicura, regolare che manca coll'imposta della ricchezza mobile.

Una imposta nella quale ci sono due annate e mezza di arretrati, e alla quale si va ad aggiungere anche l'annata 1868 senza certezza di poterla riscuotere, non crederei mai, o signori, che si possa dire, siccome ha detto l'onorevole Minghetti, che sia riuscita.

Mantengo quindi il giudizio dato in principio, che sia un'imposta la quale abbia fatto fiasco.

L'onorevole Minghetti è d'avviso che questa imposta abbia superate le sue aspettative. Gli ricorderò come fu proposta e come venne stabilita. Si cominciò col sistema del contingente, da noi combattuto, che fu causa del non essersi potuti stabilire da principio i ruoli, giacchè si dovettero rifare quando la Camera, ritornando sulla legge e accettando le idee che erano venute dalla Sinistra...

Una voce. In parte!

CRISPI... ammise il sistema della quotità.

BROGLIO, ministro della pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. È stato detto sempre che doveva durare solo due anni!

CRISPI. L'onorevole Broglio mi interrompe. Egli vuole aver fatto da profeta, ma ricorderà che la grande questione dibattuta dalla Sinistra contro la maggioranza d'allora, fu che noi volevamo la quotità, ed essi volevano il contingente...

Voci a destra. Per due anni!

CRISPI. Su questo argomento fu impegnata una vivissima e lunga discussione. Voi avete vinto, noi abbiamo perduto, come è solito, ma avete visto poi quello che n'è risultato. (*Movimenti a destra*)

Dice l'onorevole Broglio che abbiamo stabilito il contingente per due anni...

Voci a destra. Per un anno!

CRISPI. Tanto peggio, signori; le imposte non sono una materia da mettere alla prova. Quando c'è un concetto sicuro, bisogna cominciare subito a gittar la base dell'imposta, che vuoi decretare, onde poi, mano a mano correggerla e riformarla giusta il sistema inglese invocato dall'onorevole Minghetti. È certo però che il primo lavoro del 1864 fu fallito, imperocchè voi col vostro contingente stabiliste un catasto della ricchezza mobile che poi non trovaste regolare quando fu d'uopo venire al sistema delle quote. Quindi la

prima legge fu viziosa, non fu tale che si potesse correggere o riformare, poichè voi doveste rifare tutta l'opera vostra.

MINGHETTI. Chiedo di parlare per un fatto personale. Mi permette l'onorevole Crispi?

CRISPI. Non so in che io abbia toccato la rispettabile persona del mio avversario, anzi credo che questa volta almeno mi si renderà la giustizia di riconoscere che tanto di lui come dell'onorevole ministro delle finanze abbia parlato in guisa da non aver dato luogo a personalità. (*Movimenti*)

È vero che il ministro delle finanze montò in furia; ma io non ho querelato, sebbene avessi potuto aver ragione di un reclamo personale.

Teniamoci dunque nei limiti della tesi tutta teoretica, tutta legale, anzichè far questione di persone.

Quando ho confessato che fui uno dei fautori della legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, quando ho dichiarato pel primo che anch'io ho mancato, ho detto abbastanza perchè si rassegnassero gli altri che mancarono più di me, e vollero stabilire l'imposta con un metodo che non poteva riuscire. (*Rumori a destra — Interruzione a sinistra*)

Io chiedo assai poco a' miei avversari.

L'onorevole Minghetti adunque ebbe torto quando mi fece vivi rimproveri. Non mostriamo al pubblico quello che realmente non è. Io non voglio capovolgere nulla; non voglio disordinar nulla. Ho dato anzi prova di voler riordinare tutto per quanto le mie poche forze lo permettano. (*Mormorio a destra*) I disordinatori, i capovolgitori sono quelli i quali in tempo non videro i pericoli, ed aspettarono che l'abisso fosse aperto in guisa da non trovare i mezzi di colmarlo.

Sono quattro anni, signori, che l'onorevole mio amico il deputato Musolino ha preveduto quello che le vostre esposizioni finanziarie dicono a tutta Europa. Rifletteteci adunque; non è da questi banchi che sono venute le proposte che ci hanno condotti dove siamo; sono venute dalla vostra parte, e se volete lealmente che ci mettiamo al lavoro assai improbo di riordinare le nostre finanze, dimentichiamo il passato e facciamo in modo che i pochi momenti che ci restano ancora (e sono pochissimi) non vadano perduti e non sia precipitato per sempre il credito dello Stato. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINGHETTI. Io riconosco che l'onorevole Crispi non ha detto parola alcuna che possa offendermi, anzi è stato con me assai cortese; ma egli mi ha attribuito un concetto al tutto diverso dalla verità, rispetto al contingente, e prendo la parola per rettificarlo.

Il contingente fu da noi stabilito per un anno solo e come un mezzo per preparare la quotità; anzi, se ben ricordo, io lo effigiai con una similitudine, quella cioè del palco che si monta per costruire una vòlta; e che

quando la vòlta è fatta debbe togliersi. Il contingente non era dunque un sistema definitivo, ma un espediente temporaneo; e a torto si vuol rimproverarci di averne fatto una sostanziale condizione nella durata di questa tassa. Ma vi è un punto sul quale io sono intieramente d'accordo coll'onorevole Crispi, ed è sulla urgenza ineluttabile di provvedere alle nostre finanze. Io accetto di buon grado il suo voto, che da ogni parte della Camera si metta concordemente mano a quest'opera; opera che quattro anni sono era molto, ma molto più facile di quello che sia oggi; opera che richiede in questo momento tutti gli sforzi, tutta l'abnegazione di coloro che amano la patria, e vogliono salvarla dai gravi pericoli che la minacciano. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha facoltà di parlare.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

Voci a sinistra. No! Parli! parli!

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Mellana aveva fatto una proposta, è giusto che adesso dichiari se insiste o no nella medesima. In questo modo abbrevieremo la discussione.

MELLANA. L'onorevole presidente si ricorderà d'avermi dato la parola già prima, e senza queste reticenze posteriori (*Ilarità*), si ricorderà pure che mentre io aveva la parola, e poteva valermene, ho lasciato che l'onorevole Minghetti, di parte destra, prendesse il mio turno. Mi pare quindi che, almeno per una corrispondenza di cortesia, la destra non dovrebbe ora opporsi a che io prendessi la parola.

Voci a destra. Parli! parli!

MELLANA. Ne ho il diritto, e me ne varrò dicendo poche parole.

Ricorderà la Camera come da alcuni anni siasi combattuto ed in quest'Aula ed in tutta Italia il sistema finanziario Minghetti. Oggi, traendosi partito da alcune parole dell'onorevole Crispi, sentiamo un fervorino in favore di quel sistema (*Si ride*), e domani sentiremo dire come con eloquenti parole l'onorevole Minghetti avesse ragione di tutti gli accusatori del suo sistema finanziario. (*Ilarità*)

Io domando se è in questo modo che si esamina una legge. Ma non voglio entrare in questa questione; solo osservo come l'onorevole Minghetti, dottissimo qual è delle cose inglesi, abbia oggi invocata una loro massima a suo danno.

Egli ci apprese che gl'Inglese sogliono dire che le leggi d'imposta nascono piene di difetti. Or bene, se l'onorevole Minghetti avesse rammentato qualche anno fa questa massima, e fosse venuto a dire modestamente alla Camera: ecco, io vi presento qui un mio progetto che certamente avrà dei difetti; discutiamolo...

MINGHETTI. L'ho detto.

MELLANA... quanto non sarebbe stato meglio pel paese! Ma egli è venuto come un *Deus ex machina*, e

pretese nient'altro che a termine fisso, in quattro anni, si sarebbe venuti ad un compiuto pareggio. (*Segni negativi del deputato Minghetti*) Egli perciò allora non si contentava di aspettare che il tempo fosse venuto a portar rimedio a quella legge, ma lo proponeva *ipso facto* alla medesima.

MINGHETTI. Se non l'ho proposta io!

MELLANA. Se egli adunque avesse tenuto a mente quell'assioma degl'Inglese, forse molti mali si sarebbero evitati.

Quanto a quella legge sulla ricchezza mobile, se noi avessimo a tessere la storia di tutte le sue fasi, occorrerebbe troppo più tempo che non abbiamo; ma io voglio solo ricordarne una che risale a pochi mesi fa.

Ricordate, o signori, quello che ha dovuto votare la Camera or son pochi mesi? Niente meno che questa flagrante ingiustizia. Il Governo con un decreto reale si era fatto lecito di far anticipare l'imposta della ricchezza mobile dai contribuenti della fondiaria. Questa era una cosa che il Governo non aveva alcun diritto di stabilire. Eppure era così difficile la riuscita della riscossione dell'imposta sulla ricchezza mobile che noi abbiamo dovuto legislativamente confermare questa specie di ruberia. (*Interruzioni*) Sì, è una ruberia il dire ad uno: anticipatemi questa somma, che io la restituirò fra breve; e giunto il tempo della restituzione dirgli: pagate e non cercate altro. Questo latrocinio sarà un latrocinio legale, ma è sempre un bel latrocinio. Questi sono i pregi di quella famosa legge sulla ricchezza mobile, la quale tutti i giorni richiede una legge nuova perchè possa sussistere e camminare colle stampe.

Pure vedrete che forse l'onorevole Minghetti un altro anno verrà a dire: facciamola finita col passato, ed entriamo in una via nuova. Vedrete che la profezia si avvererà, e si avvererà continuamente finchè questa legge sarà tenuta nel modo con cui fu messa.

Quando un'imposta per via di consegne si doveva mettere, potevate metterla anche sulla fondiaria, ma cominciando da imposte comunali; e allora avreste forse trovato il bandolo per giungere alla verità.

Ma, dopo molti anni, l'aver voluto principiare in senso illogico ed opposto, pretendendo che venticinque milioni d'individui intendessero la reciprocità che sta fra i cittadini di una nazione, fu opera vana.

Quando l'aveste messa per comune, avrebbe ciascuno compreso l'interesse che tutti avevano si consegnasse il giusto; ma quando l'avete voluta illogicamente applicare alla totalità del regno, voi avete rovinata la risorsa che potevate avere, rendendo difficile l'impianto di questa legge.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non essendovi più oratore iscritto si procederà alla votazione.

Siccome l'onorevole Mellana pare non insista sulla

sua proposta di togliere dal bilancio del 1868 questa cifra, non occorre più deliberare sulla medesima.

Domando al signor ministro delle finanze se aderisce alla diminuzione proposta dalla Commissione.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Aderisco.

PRESIDENTE. Consentendo dunque Commissione e Ministero nel ridurre la cifra in 72,843,771 35, metto ai voti l'approvazione di questa somma.

(È approvata.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro delle finanze per la presentazione di un progetto di legge.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge tendente a convalidare un decreto reale del 17 ottobre 1867, numero 3969 col quale fu autorizzata la fabbricazione e l'emissione di moneta di bronzo per un valore nominale di 20 milioni di lire in aumento delle precedenti emissioni. (*V Stampato n° 148*)

Io pregherei la Camera di un momento di attenzione.

Questo decreto reale è già in parte in esecuzione, ma per la seconda parte, cioè i secondi 10 milioni, i contratti incontrano difficoltà, perchè questa spesa era sul bilancio dell'anno scorso. Ora sarebbe necessario che la Camera si compiacesse di votare questa legge di urgenza affine di soddisfare alle vive istanze che vengono da molte parti.

Voci. Si voti domani!

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà tosto inviato alle stampe, ed è dichiarato d'urgenza.

L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. A proposito della presentazione di questo progetto di legge mi permetto di fare una raccomandazione al signor ministro delle finanze.

Da una statistica che ho veduta in un giornale (non ricordo più quale) rilevo che nella monetazione affidata alle varie zecche vi è per 500 o 600 mila lire di moneta da un centesimo.

Ora, io prevengo l'onorevole ministro che, meno in Toscana e nella sola città di Genova, questa piccola moneta da un centesimo è rifiutata dai bottegai e dai lavoratori. (*Rumori*)

Perdonino. Mi consta per esperienza personale che ad alcuni i quali volevano pagare per un decimo con questa piccola moneta, essa fu assolutamente ricusata dai lavoratori.

Io vorrei quindi che nella coniazione della nuova moneta di rame il signor ministro eliminasse questi spezzati da un centesimo, essendo già più che suffi-

ciente la quantità coniatà di pezzi da un centesimo, che trovano difficile collocamento.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Quello che propone l'onorevole Plutino non si potrebbe fare, dappoichè non solo in Toscana e nel Genovesato, ma soprattutto nel Veneto sono richiesti moltissimo i pezzi da uno e da due centesimi, e riescirebbe quindi assai difficile e dannoso il sopprimerli.

(*I signori deputati si avviano per uscire.*)

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, la seduta è rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Nomina di commissari presso le amministrazioni:

Cassa dei depositi e prestiti, Cassa militare, Fondo per il culto;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio dell'entrata pel 1868;

3° Discussione del rapporto della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati, intorno al deputato Coppino;

4° Seguito della discussione del progetto di legge relativo al saggio e al marchio dell'oro e dell'argento.

Discussione dei progetti di legge:

5° Ordinamento del credito agrario;

6° Spese straordinarie per lavori marittimi;

7° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

8° Riordinamento ed ampliamento dell'arsenale di Venezia.